



SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6490	
Approvazione iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME»	3
Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6497	
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023	10
Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6502	
Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio»	93
Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6503	
Videosorveglianza sui mezzi di soccorso sanitario - Finanziamento regionale ai sensi della l.r. n. 25/2021 - art. 2, c. 4) - Disposizioni aggiuntive	103
Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6517	
Proroga onerosa del termine per gli interventi di cui alla d.g.r. n. 3955/2020 «Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021»	104

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 14 giugno 2022 - n. 8343	
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'allegato A del decreto n.4683 del 6 aprile 2022 «Approvazione avviso per l'attuazione di interventi di conciliazione e welfare aziendale di cui alla d.g.r. n. 5755/2021»	111

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 8 giugno 2022 - n. 8038	
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01 «Filiere corte» - modifica parziale della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con d.d.u.o. n. 13674/2019	113
Decreto dirigente unità organizzativa 14 giugno 2022 - n. 8334	
Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2022 nei territori di competenza delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca di Bergamo, Brescia, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia), Val Padana (solo Mantova) e del servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca Monza e Città Metropolitana di Milano (solo Monza)	115
Decreto dirigente unità organizzativa 14 giugno 2022 - n. 8349	
Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna	117

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 10 giugno 2022 - n. 8197	
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica di cui al d.d.u.o.30 dicembre 2021, n. 19042 e concessione delle relative agevolazioni - 6° provvedimento	123

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Corte Costituzionale
Atto di promovimento 17 marzo 2022 - n. 32

Ordinanza del 17 marzo 2012 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. c/ Comune di Villasanta. - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87

130

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 766 del 7 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Borgo Mantovano per ulteriore stralcio di opere strutturali a completamento del progetto inerente a «Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29 maggio 2012» e denominato «Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della sede comunale di Borgo Mantovano - Revere» - ID9, CUP B34C1900155001

136

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 767 del 7 giugno 2022

Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati degli eventi sismici del maggio 2012. Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Moglia (MN) per la realizzazione dell'intervento «recupero di area vuota per crollo con integrazione dell'urbanizzazione viaria con aiuola verde, in via Garibaldi», nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune - ID CS31, CUP J22I20000060002

138

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 768 del 7 giugno 2022

Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto di una rendicontazione finale con economia a termine di un intervento per la ricostruzione già concesso e concluso nel settore «Industria e artigianato, commercio e servizi» - CUP: j22d1600000008 - Provvedimento n. 200

140

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 769 del 7 giugno 2022

Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012. Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di San Benedetto Po (MN) per la realizzazione dell'intervento «Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012» - ID CS84, CUP D42J20000160003

142

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 770 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN)» - ID 74 - CUP: B14H16000890002 - Reimputazione della spesa

144

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 771 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)» - ID 33 - CUP: D41B16000110001 - Reimputazione della spesa

146

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 772 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Rideterminazione del contributo provvisoriamente concesso a seguito di perizia di variante in favore del comune di Quistello per la realizzazione dell'«intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto - in comune di Quistello» - ID 38 - CUP D52C17000100002

148

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 773 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Chiavica di Bondanello di Moglia (MN)» - ID 80 - CUP: B24H16000680002 - Reimputazione della spesa

151

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6490

Approvazione iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatto a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;
- il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, firmato a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017, che, tra i suoi principi sottolinea il diritto dei bambini a servizi di educazione e cura a costi sostenibili e di buona qualità, alla protezione della povertà e a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità fra i minori;

Richiamate:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Dato atto che gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Vista la d.g.r. n. 5392 del 18 ottobre 2021 ad oggetto «Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2021 - d.m. 24 giugno 2021: programmazione degli interventi e destinazione delle risorse» con la quale sono state destinate quota parte delle risorse del Fondo Famiglia 2021 pari a € 1.929.537,97 per l'attuazione di un avviso rivolto ai Comuni singoli o associati, in collaborazione con gli enti del terzo settore, finalizzato a sostenere le famiglie attraverso la realizzazione di interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza garantendo una pluralità di offerta e servizi e per accrescere la socialità ed il benessere psico sociale dei minori;

Viste:

- la d.g.r. n. 4676 del 10 maggio 2021 «Approvazione iniziativa «Bando Estate Insieme»: caratteristiche e criteri di partecipazione per i Comuni»;
- la d.g.r. n. 4889 del 14 giugno 2021 «Determinazioni in ordine all'iniziativa «Bando Estate Insieme» approvata con d.g.r. n. 4676/2021 e relativo rifinanziamento»;
- la d.g.r. n. 5353 del 11 ottobre 2021 «Determinazioni in ordine all'iniziativa «Bando Estate Insieme» di cui alle d.g.r. n. 4676/2021 e 4889/2021 - proroga conclusione attività»;

Considerato che:

- l'iniziativa «Bando Estate Insieme» promossa nel 2021 ha visto una grande partecipazione da parte dei Comuni attraverso la realizzazione di 146 progetti per un totale di euro 12.981.080,00 di contributo assegnato e registrando

il ricevimento di 678 domande da parte di Comuni o Enti capofila di Ambito;

- le attività proposte nel bando del 2021 hanno avuto un elevato gradimento registrando la partecipazione di oltre 60.000 minori e sono state un valido supporto alle famiglie favorendo percorsi educativi e di socializzazione dei minori non solo nei periodi di sospensione scolastica;

Valutato opportuno definire un bando per rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi per far fronte alle conseguenze e condizioni di disagio conseguenti alla pandemia, in modo complementare all'offerta ordinaria presente sul territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia fra enti locali del territorio ed enti del terzo settore nonché i processi esperienziali, di socializzazione e di inclusione dei ragazzi con disabilità;

Valutato altresì che gli esiti di quest'iniziativa verranno valutati in funzione della programmazione di nuove e future iniziative a valere sulle risorse della prossima programmazione del FSE+ 2021-2027;

Ritenuto pertanto di approvare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato di destinare all'attuazione dell'iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME» come dettagliata nell'allegato A, risorse pari a complessivi euro 12.000.000,00 disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- esercizio finanziario 2022 per euro 8.400.000,00 di cui euro 6.470.462,03 sul capitolo 12.05.104.7799 ed euro 1.929.537,97 sul capitolo 12.05.104.7278;
- esercizio finanziario 2023 per euro 3.600.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799;

Preso atto che l'iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME» definita con il presente provvedimento, è stata presentata ad ANCI Lombardia in data 23 e 31 maggio 2022;

Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto agli Ambiti territoriali - enti capofila dell'accordo di programma oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle iniziative avviene per il tramite di intermediari pubblici e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente iniziativa non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, ad oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» ha previsto che le Linee Guida in materia di privacy by design si applichino *in tutti i casi in cui vengono introdotte modifiche significative ai procedimenti/servizi/progetti esistenti e ai relativi trattamenti dei dati* e considerato che la misura di cui al presente provvedimento non comporta modifiche significative rispetto al procedimento di cui alle d.g.r. n. 4676/2021 e d.g.r. n. 4889/2021, si applica la privacy by design già validata per il procedimento di cui all'avviso d.d.u.o.n. 8171/2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare all'attuazione dell'iniziativa «BANDO E-STATE E + INSIEME» come dettagliata nell'allegato A, risorse pari a complessivi euro 12.000.000,00 disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- esercizio finanziario 2022 per euro 8.400.000,00 di cui euro 6.470.462,03 sul capitolo 12.05.104.7799 ed euro 1.929.537,97 sul capitolo 12.05.104.7278;
- esercizio finanziario 2023 per euro 3.600.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto agli Ambiti territoriali – enti capofila dell'accordo di programma oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane e alle modalità operative di gestione dell'iniziativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	<p>“BANDO E-STATE E + INSIEME”</p> <p>Obiettivo generale è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere, le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell'età 0 -17 anni e 364 giorni, favorendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità; • l'accessibilità e l'inclusività; • l'individuazione di un sistema di interventi che prosegua nel corso dell'anno al fine di contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e a servizi di conciliazione famiglia lavoro. <p>L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di innovazione del quadro normativo e programmatico regionale a supporto della famiglia nonché delle iniziative legate alla Child Guarantee nell'ambito della programmazione del FSE + 2021-2027.</p> <p>L'obiettivo specifico è quello di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi per far fronte alle conseguenze e condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia, in modo complementare all'offerta ordinaria presente sul territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore.</p> <p>In particolare, la strategia regionale intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire l'accesso e l'inclusione dei minori con disabilità a tutti gli interventi che verranno realizzati; • supportare le famiglie con figli minori attraverso iniziative dedicate ad accrescere la socialità ed il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori per limitare gli impatti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19; • sviluppare le competenze dei ragazzi al fine di favorire spazi di ascolto anche guidati da psicologi finalizzati ad intercettare e affrontare le situazioni di disagio; • sostenere e diversificare l'offerta di servizi rivolti all'infanzia, alla preadolescenza e all'adolescenza, anche ad integrazione delle iniziative promosse dalle scuole o da altri enti presenti sul territorio; • sviluppare un programma di interventi che possa supportare i minori e le famiglie tutto l'anno al fine di creare un sostegno stabile che integri quanto già realizzato nell'ambito dei Piani conciliazione;
FINALITÀ	

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> implementare gli interventi di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza, orientate alla promozione della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà educativa, della partecipazione e della tutela dell'ambiente. <p>In particolare, gli obiettivi specifici sono diretti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> implementare azioni inclusive ed accessibili; accrescere le opportunità di socialità dei minori; favorire il benessere psico sociale anche attraverso esperienze concrete che, possano sviluppare le competenze attivando momenti di ascolto e di supporto dei minori con la collaborazione di psicologi ed enti che abbiano una competenza specifica; sviluppare le competenze dei ragazzi per favorire spazi di ascolto e condivisione di esperienze al fine di prevenire i comportamenti legati a manifestazioni di disagio; sviluppo di attività creativo/artistico/culturali che possano favorire anche spazi di pensiero e confronto; favorire lo sviluppo di competenze cognitive che possano supportarli in ambito scolastico; sviluppare forme di raccordo stabile con i Centri per la famiglia al fine di orientare i genitori verso percorsi di supporto psico-pedagogico e formativo/laboratoriali di empowerment e/o supporto alla genitorialità. <p>I risultati attesi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione di iniziative inclusive ed accessibili; creazione di una offerta diversificata dei servizi ordinari; promozione dello sviluppo di iniziative di coprogettazione tra enti locali ed enti del terzo settore; prevenzione di comportamenti a rischio; ampliamento delle iniziative di conciliazione famiglia lavoro.
R.A. DEL PRS XI Lgs.	SOC.1205.151 "LR_23_1999.5 Interventi di potenziamento dei servizi socio educativi".
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>L'iniziativa prevede la costruzione di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza (0 -17 anni e 364 giorni) per il periodo 01 luglio – 31 marzo 2023, il cui capofila dovrà essere un ente pubblico tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambiti territoriali – enti capofila dell'accordo di programma oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO												
	<p>La rete dovrà essere costituita da almeno 4 enti di cui almeno un ente pubblico che dovranno essere coinvolti nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative.</p> <p>Il capofila assume il ruolo di gestore dei rapporti economici con i partner rispetto al contributo regionale assegnato e al cofinanziamento.</p>												
SOGGETTI DESTINATARI	Destinatari delle azioni progettuali sono i minori (da 0 a 17 anni e 364 giorni) e le loro famiglie che risiedono in Regione Lombardia.												
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia												
DOTAZIONE FINANZIARIA	Per l'attuazione dell'iniziativa "BANDO E-STATE INSIEME E +" sono destinate risorse pari a complessivi euro 12.000.000,00 di cui euro 8.400.000,00 sul bilancio 2022 e euro 3.600.000,00 sul bilancio 2023.												
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse Regionali.												
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Le risorse disponibili per la realizzazione della misura sono pari a € 12.000.000,00 che varranno assegnate secondo il seguente metodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In base alla stima dei minori potenzialmente raggiungibili dal programma, indicata dal capofila in sede di presentazione della domanda, viene applicato un massimale che è stato definito assumendo un costo medio a partecipante di € 40/settimana per 14 settimane. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partecipanti</th> <th>Importo contributo regionale forfettario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 - 49</td> <td>16.520,00 €</td> </tr> <tr> <td>50 - 100</td> <td>42.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>101 - 151</td> <td>70.560,00 €</td> </tr> <tr> <td>152 – 202</td> <td>99.120,00 €</td> </tr> <tr> <td>> 202</td> <td>110.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'importo forfettario indicato in tabella costituisce l'80% del costo complessivo delle attività progettuali e il rimanente 20% dovrà essere a carico degli enti aderenti alla rete.</p> <p>Verrà finanziata una sola proposta per ente capofila fino ad esaurimento delle risorse per un importo che va da un minimo di € 16.520,00 fino ad un massimo di € 110.000,00 per i capifila che presentano un programma che coinvolge più di 202 minori.</p>	Partecipanti	Importo contributo regionale forfettario	10 - 49	16.520,00 €	50 - 100	42.000,00 €	101 - 151	70.560,00 €	152 – 202	99.120,00 €	> 202	110.000,00 €
Partecipanti	Importo contributo regionale forfettario												
10 - 49	16.520,00 €												
50 - 100	42.000,00 €												
101 - 151	70.560,00 €												
152 – 202	99.120,00 €												
> 202	110.000,00 €												

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>L'iniziativa non costituisce aiuto di stato.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Tutti gli interventi previsti dovranno essere inseriti in un programma di attività coerenti e coordinate tra loro e dovranno essere caratterizzati dalla più ampia accessibilità e inclusività.</p> <p>Per lo svolgimento di tutti gli interventi dovrà essere previsto il coinvolgimento di figure dedicate all'assistenza educativa per favorire l'inclusività dei bambini disabili e l'ascolto dei minori.</p> <p>Nel caso partecipassero anche bambini/ragazzi ucraini dovranno essere garantite attività di mediazione linguistico culturale per favorirne l'inclusione.</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inclusività per assicurare l'accessibilità e l'accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare; - complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio rivolte allo stesso target; - lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione di tutti gli enti aderenti alla rete. <p>A titolo non esaustivo si elencano le principali attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell'ambiente e del territorio, anche attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio; - iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale; - interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione ai preadolescenti e adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc, organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività di doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di supporto dei minori con la collaborazione di psicologi e di enti che abbiano una competenza specifica; - attività sportive attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP con sede legale e/o operativa in Lombardia e delle scuole sportive di equitazione e/o associazioni che praticano la riabilitazione equestre senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP con affiliazione FISE con sede legale e/o operativa in Lombardia; - altre attività rivolte ai minori coerenti con le finalità dell'avviso.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Nell'ambito del programma le iniziative potranno essere svolte anche attraverso soggiorni brevi (ad esempio campeggi, brevi vacanze...).
SPESE AMMISSIBILI	Spese per il personale ed altri costi legate alla realizzazione delle attività da declinarsi nell'avviso
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Individuazione di un budget territoriale secondo i confini delle ATS di competenza del soggetto capofila in base alla popolazione 0-17 di ciascun territorio. I progetti ammissibili saranno finanziati in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei budget territoriali. Verranno definite delle graduatorie territoriali.</p> <p>I progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi potranno essere eventualmente successivamente finanziati a valere su eventuali residui e/o economie generate da rinunce e/o decadenze riferite a progetti già inseriti nelle graduatorie territoriali o a seguito di nuovi stanziamenti.</p> <p>Nel caso di residui di budget territoriali gli stessi saranno ridistribuiti con i medesimi criteri per i territori di ATS che hanno esaurito il budget.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo sarà erogato ai capifila dei partenariati dei progetti approvati secondo le seguenti tempistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> il 70% a titolo di anticipo, a seguito di comunicazione di avvio attività e presentazione formale della rete; il 30% a titolo di saldo, a conclusione delle attività previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6497

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA)» a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 e gli «Indirizzi operativi» a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la d.g.r. n. 5523 del 16 novembre 2021 «Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- la d.g.r. n. 5517 del 2 agosto 2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la d.g.r. n. 4169 del 30 dicembre 2020 che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 2705 del 23 dicembre 2019 «L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della d.g.r. n. 6/36929 del 19 giugno 1998»;
- il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Richiamati:

- il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari

di cui alla citata Legge n. 157/1992;

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)»;
- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici» di seguito chiamata «Guida interpretativa»;
- il documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntble bird Species in the EU» versione dicembre 2021, di seguito chiamato «Key Concepts»;
- il documento pubblicato da ISPRA «Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi», Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;

Visto quanto previsto dall'art. 18, c. 1 e 2 della legge 157/92;

Rilevato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che «in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

Dato atto, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

Preso atto inoltre di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

Dato atto che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana, Varese, Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreto con cui il Dirigente regionale della U.O. competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
- l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai

sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

- l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30 dicembre 2020;

Dato atto, in relazione a quanto sopra esposto, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, relativa all'impugnazione da parte dell'associazione LAC, per il loro annullamento, degli atti costituenti il calendario venatorio regionale 2021/22 nella quale, tra l'altro, si legge che «*Nel terzo mezzo di gravame si evidenzia come la disciplina venatoria regionale sia molto frammentata e confusa, in quanto caratterizzata da una pluralità di atti eterogenei e di difficile lettura. La censura, per quanto apparentemente suggestiva, appare priva di pregio, giacché nessuna norma impone che il calendario venatorio sia contenuto in un documento unitario, ben potendo la regolazione della stagione di caccia essere contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro. Quanto alla conoscibilità delle regole da parte dei singoli cacciatori, è noto che ciascuno di essi svolge l'attività venatoria nell'ambito territoriale (ATC) o nel comprensorio alpino (CAC) cui è iscritto, per cui è tenuto a conoscere solo le norme sulla caccia vigenti in tali ambiti territoriali e non certo nell'intera Regione. Il terzo mezzo deve quindi respingersi.»;*

Preso atto:

- del decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima - UO Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente n. 7969 del 7 giugno 2022, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2022/2023 di Regione Lombardia;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla valutazione d'incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2022/2023 nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

Atteso, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Valutati, sulla base dei dati agli atti presso gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi:

- la tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati ai cacciatori residenti in Lombardia nel periodo 2011/2021;
- la tendenza dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali nel triennio 2018/2020;
- la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2020, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie di piccola selvaggina stanziale Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe;
- la suddivisione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/22 per le scelte della forma di caccia in via esclusiva «caccia vagante in Zona Alpi» e «appostamento fisso», ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 157/92 e dell'art. 35, comma 1 della l.r. 26/93, nonché relativamente ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

Considerato che, dai dati sopra citati, emergono le seguenti indicazioni:

- una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel decennio 2011/2020, con un calo complessivo di 23.533 tesserini (da 78.308 nel 2011 a 54.775 nel 2021), pari a una flessione del 30,25 per cento e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, ultimo anno con-

siderato, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020;

- una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali (da 65.680 nel 2018 a 61.238 nel 2020), con un calo di 4.442 unità nel triennio 2018/2020, pari a una flessione percentuale del 7 per cento;
- un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate, direttamente correlato al calo dei praticanti, con la duplice conseguenza della riduzione delle entrate degli ATC e ai CAC derivanti dalle quote annuali di adesione pagate dai cacciatori, che ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento e della riduzione della pressione venatoria su tutte le specie cacciabili, inclusa la piccola selvaggina stanziale;
- una quantificazione dei tesserini venatori rilasciati a livello regionale nella stagione venatoria 2021/2022, per la sola caccia vagante in Zona Alpi, pari a n. 8.768; per la caccia da appostamento fisso, pari a n. 10.008; per la caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), pari a n. 3.347;

Preso atto, rispetto a quanto descritto al precedente paragrafo, che la pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata risulta in continuo, significativo calo a livello regionale nell'ultimo decennio, sia per la diminuzione dei praticanti, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia e per il numero non indifferente di cacciatori che esercitano l'attività solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati;

Ritenuto, rispetto al totale di 54.775 tesserini venatori rilasciati nell'ultima stagione venatoria e alla loro suddivisione, come sopra esposto, che tale numero, in accentuata flessione nell'ultimo decennio come già esposto, debba essere ulteriormente analizzato sulla base delle seguenti precisazioni:

- gli 8.768 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva «vagante in Zona Alpi», non incidono sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto l'una scelta esclude l'altra per dettato legislativo;
- i 10.008 cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva «da appostamento fisso», non incidono nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di scelte che si escludono a vicenda, né incidono sul prelievo di fauna stanziale, in quanto vietato ai cacciatori con scelta da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93;
- i 3.347 cacciatori esercitanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia e/o negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), non esercitano alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale ove svolgono l'attività venatoria fuori Regione;

Preso atto che la superficie di TASP vietata alla caccia e alle attività complementari come l'addestramento/ allenamento cani, sul territorio regionale ammonta complessivamente a ha. 427.293,7 (dati 2021), ripartiti come segue:

- aree naturali protette ai sensi della legge 394/91 e della l.r. 86/83, ha. 143.104,2, dei quali:
 - 1 parco nazionale per ha. 59.741,2,
 - 2 riserve naturali statali per ha. 1.588,5,
 - 67 riserve naturali regionali per ha. 16.726,1,
 - 14 aree a parco naturale nei parchi regionali per ha. 65.048,4;
- zone a tutela della fauna selvatica ai sensi della legge 157/92 e della l.r. 26/93, ha. 284.189,5, dei quali:
 - 39 foreste demaniali regionali e grandi foreste di pianura per ha. 24.921,2,
 - 165 oasi di protezione per ha. 50.811,9,
 - 360 zone di ripopolamento e cattura per ha. 206.270,
 - 56 fondi chiusi per ha. 2.186,4;

Considerato altresì che alle superfici a divieto di caccia sopra descritte, occorre sommare i 246 siti Natura 2000 istituiti in Lombardia, ove l'esercizio dell'attività venatoria, pur non essendo vietato, è subordinato alle misure prescrittive e di mitigazione disposte dalla

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

vigente normativa nazionale e regionale di settore e dal decreto n. 7969/2022 della Direzione Generale Ambiente e Clima;

Dato atto che, con nota prot. M1.2022.0030781 del 21 febbraio 2022, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/23 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana, Varese, Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

Preso atto della nota prot. 0017828/2022 del 31 marzo 2022 (acquisita al prot. reg. M1.2022.0057336 del 1 aprile 2022), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, e delle conseguenti valutazioni e considerazioni del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

- **«Date e modalità di apertura della caccia»:** ISPRA afferma «Riguardo alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), questo Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Coracchie, Gazzetta e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento.»

Riguardo a quanto affermato, il parere non fornisce studi, né dati sperimentali a sostegno della proposta di apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di anticipo dell'apertura alla terza domenica di settembre, tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà territoriale della Lombardia e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo parentato. In via generale, si permette come i documenti europei «Key Concepts» e «Guida alla disciplina della caccia», in precedenza citati, consentirebbero l'apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell'UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale rispetto a quanto potrebbe correttamente stabilirsi in attuazione e nel rispetto dei principi disposti dalla Direttiva 2009/147/CE. Ciò premesso, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria - in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 - ha inizio la terza domenica di settembre, corrispondente quest'anno al giorno 18 del mese e che l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, oltre a potersi disporre per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale, trova da anni estensione applicativa in tutto il territorio regionale di competenza degli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali di caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta, nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre (o l'1 ottobre), indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2022/23. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona faunistica delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante a numerose specie è disposta non prima dell'1 ottobre, in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie la cui accertata presenza caratterizza tale comparto in maniera peculiare. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia. In riferimento alla motivazione del rischio di confusione delle specie non cacciabili con quelle cacciabili, occorre considerare che i piumaggi nuziali delle diverse specie di avifauna stanziale, che contraddistinguono inequivocabilmente una specie dall'altra, sono assunti nel corso dei mesi di ottobre e parte di novembre, pertanto un posticipo dell'apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 otto-

bre non risulterebbe certo risolutivo sotto questo profilo. Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nel proprio parere, è altresì analizzato nella «Guida interpretativa» della Commissione UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili tra loro. Si ritiene inoltre che l'età media elevata dei cacciatori lombardi - attestata nella stagione venatoria 2019/2020 su 60,74 anni, come dai dati agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - sia un elemento a favore della capacità di riconoscimento e discernimento fra specie cacciabili e non cacciabili, come noto acquistata sulla base dell'esperienza sul campo. Si rileva inoltre come l'osservazione secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 18 settembre al 1 ottobre, consentirebbe «un più efficace svolgimento della vigilanza», non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovarsi di tale posticipo. Si osserva, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento «Key Concepts», per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della «Guida interpretativa», secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione venatoria e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento «Key Concepts» considerato che anche questa possibilità è prevista dalla «Guida interpretativa». Si rileva pertanto che tale facoltà trova applicazione, in Lombardia, per una sola specie, ovvero la Starna per la quale il 18 settembre è formalmente il terz'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani): quindi, solo questa specie sarebbe oggetto di caccia per due sole giornate (le ultime, poiché martedì 20 settembre, giornata di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92, è comunque esclusa) rispetto a una decade (dieci giornate) di sovrapposizione teorica, comunque ammessa. Fra le specie cacciabili che nidificano in Lombardia, altre due, ovvero l'Allodola e la Quaglia, ai sensi dei «Key Concepts» si trovano in periodo riproduttivo alla data del 18 settembre, con sovrapposizione, la prima, di due decadi (una teorica e l'altra effettiva) e, la seconda, di una decade (sovrapposizione teorica). Tuttavia, l'indirizzo regionale è quello di disporre, nel provvedimento conferente, l'apertura della stagione venatoria ad Allodola e Quaglia l'1 ottobre, facendo così venir meno, per tali specie, qualunque sovrapposizione tra periodo riproduttivo e periodo di caccia. Si valuta altresì che l'avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, consenta una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia su una sola parte di esse. Al fine comunque di favorire, al contempo, una perequazione e un contenimento della pressione venatoria sul territorio anche rispetto alle diverse forme di caccia praticate dai cacciatori, la caccia alle specie ornitiche sul territorio a caccia programmata degli ATC viene limitata, nel periodo 18 – 30 settembre, alla forma del solo appostamento, cioè a una forma di caccia d'attesa. La caccia vagante, cioè in movimento, cui lo stesso ISPRA rivolge le principali considerazioni e indicazioni, nel medesimo periodo, negli ATC, viene limitata alle specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, nonché alle tre specie ornitiche beccaccino, frullino e beccaccia, in ragione del fatto che esse, per le loro caratteristiche etologiche ed ecologiche, non possono essere cacciate nella forma da appostamento, bensì in movimento, generalmente con l'ausilio del cane: per il beccaccino, la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma è anzi formalmente vietata, ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 157/92.

- **«Date di chiusura della caccia»:** ISPRA afferma «Per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022. La caccia alla Starna e alla Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolunga-

mento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.»

Relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa e Starna, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2004, in Lombardia il Fagiano è cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (comma 2), mentre la Pernice rossa e la Starna sono cacciabili dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre (comma 3). Per il Fagiano, il periodo stabilito è coerente con il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 157/92; per le altre due specie citate, il periodo stabilito in legge regionale è più ristretto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a) della normativa statale. Le disposizioni integrative territoriali, anche per la stagione venatoria 2022/2023, prevedono la possibilità di chiusura anticipata della caccia a queste tre specie di avifauna stanziale, in relazione al monitoraggio dell'andamento dei prelievi effettuato dagli ATC. Vi sono anzi alcuni territori per i quali, in esito ai pareri espressi dalle consulte faunistico-venatorie territoriali, è già disposta una chiusura della stagione venatoria a tutte o a parte delle tre specie di galliformi sopra citate, in anticipo rispetto alla vigente normativa regionale: negli ATC di Mantova, la chiusura alle tre specie è fissata al 27 novembre; negli ATC di Cremona, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 27 novembre; nell'ATC di Monza Brianza e in quelli di Milano, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre; nell'ATC di Bergamo, la chiusura a Pernice rossa e Starna è fissata al 30 novembre. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16 del 2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. Si ritiene pertanto di allineare anche i territori che non lo abbiano già previsto, a una chiusura della caccia alla Pernice rossa e alla Starna al 30 novembre 2022, per un'uniformità a livello regionale. Si evidenzia altresì come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione della chiusura della caccia al Fagiano al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in alcune zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia. L'approccio suggerito dal parere potrebbe essere inoltre ragionevolmente applicato a territori a caccia programmata di estensione limitata e con fruizione/densità venatoria estremamente ridotte, condizioni che non si rinvengono negli Ambiti territoriali di caccia lombardi, come si evince anche dal numero dei cacciatori iscritti agli ATC e ai CAC regionali nel triennio 2018-2020, precedentemente trattato. Si ritiene pertanto sostenibile prevedere la chiusura della caccia al Fagiano al 31 dicembre 2022, con il prelievo nel periodo 1 - 31 dicembre 2022 consentito sulla base di monitoraggi della presenza e distribuzione della specie sul territorio a caccia programmata;

- «Forme di caccia»: ISPRA afferma che «In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi

compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2023 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.»

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, perfino in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2022/2023, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del parere sopra riportati, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, nel mese di gennaio, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime di 50 metri dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce di 50 metri dai corsi d'acqua segnalati. Nella fascia appenninica meridionale della Lombardia, coincidente con l'Oltrepò pavese montano, ogni forma di caccia vagante termina al 31 dicembre, fatta eccezione per la sola caccia agli ungulati. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del regolamento regionale n. 16/2003, nei CAC la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate e autorizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia. Si rileva altresì come alcune delle affermazioni del parere, appaiano contraddirittorie le une rispetto alle altre: ad esempio, ritenere che l'ausilio dei cani dopo il mese di dicembre aggravi ulteriormente il rischio di stress sulla fauna selvatica, non si concilia con l'assenso a che, dopo il 31 dicembre, si svolgano modalità venatorie come la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate, che per definizione si avvalgono dei cani da seguita, con interessamento di ampie porzioni di territorio. Tale contraddirittore emerge ove si indica per la Volpe che la caccia vagante in squadre organizzate con cani da seguita, possa proseguire fino al 31 gennaio, mentre la caccia individuale in forma vagante - che avviene generalmente con cani di altre razze e standard di lavoro a più ristretto raggio d'azione o, addirittura, senza cani, nella modalità dell'attesa - deve invece corrispondere ai periodi concessi per la caccia alla piccola selvaggina stanziale, che il parere stesso valuta che debba terminare al 30 novembre. Nelle disposizioni territoriali relative alle forme di caccia consentite, in relazione ai periodi e ai luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie in stretta dipendenza delle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

- «Mammiferi»: ISPRA afferma «Lagomorfi - Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravidate e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per le specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate sull'acquisizione di censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

carnieri. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

Volpe - Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dall'1 ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre - 31 gennaio.»

Per quanto attiene all'opportunità di apertura della stagione venatoria al 1 ottobre 2022 anche per i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico), si reiterano valutazioni e considerazioni già espresse per il paragrafo «Date e modalità di apertura della caccia», evidenziando in particolare la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre sia con il disposto dell'art. 18 della L. 157/92, che con quello dell'art. 3 della l.r. 17/2004, nonché sottolineando nuovamente l'opportunità che, nei medesimi periodi, la pressione venatoria venga diluita fra più specie. In relazione alla Lepre comune, si evidenzia che la specie è classificata «least concern» dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero a «minima preoccupazione», categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse, la cui tendenza di popolazione è positiva e che la posticipazione dell'apertura al 1 ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della specie ha in realtà scarso impatto poiché, nel bimestre settembre-ottobre, si verificano meno del 5% delle nascite («Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates» di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003). Si sottolinea altresì che la puntuale pianificazione del prelievo della specie e il monitoraggio dei carnieri conseguiti, con possibilità di chiusura anticipata della caccia rispetto alla data dell'8 dicembre di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, sono già previsti anche per la stagione 2022/23, come avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie. Si citano inoltre, come esempi di chiusura della caccia alla Lepre a priori anticipata rispetto alla data dell'8 dicembre, indipendentemente dal monitoraggio dei carnieri, le seguenti disposizioni integrative territoriali: a Mantova e Cremona, chiusura il 27 novembre, a Milano e Brescia, chiusura il 30 novembre. In relazione al Coniglio selvatico, oltre a essere specie para-autoctona, si sottolinea che trattasi di specie invasiva che causa danni alle colture e al florovivaismo dove è presente con colonie stabili, pertanto, oltre alla necessaria definizione di un limite massimo teorico giornaliero di carnieri per cacciatore, non si ravvede motivo per pianificare ulteriormente il prelievo, come avviene invece per la Lepre comune, né tantomeno di posticipare l'apertura della caccia al 1 ottobre: un avvio contestuale della caccia a tali specie, oltre che contestuale a quello della caccia all'altra piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starno, Pernice rossa e Volpe), permette di distribuire fra più specie la pressione venatoria, evitando che si concentri eccessivamente solo su di una parte di esse. Inoltre, nel documento «Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157», nel paragrafo «Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria», ISPRA riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna. Anche per quanto riguarda la Volpe, si evidenzia la coerenza della data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre disposto sia dalla L. 157/92, che dalla l.r. 17/2004 nonché la sua opportunità per evitare un'eccessiva concentrazione della pressione venatoria sulla Volpe ove la data di avvio della stagione di caccia alla specie dovesse essere differenziata rispetto a quella prevista per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, come sopra già affermato. Si evidenzia infine che la caccia alla Volpe nella Zona faunistica delle Alpi, comparto A di maggior tutela, termina al 31 dicembre, proseguendo sino al 31 gennaio nel solo comparto B di minor tutela ed esclusivamente in squadre organizzate e autorizzate. Una modalità organizzativa in uso dopo la chiusura della caccia alla lepre, e comunque senza eccezioni nel mese di gennaio, anche negli ATC, ovvero al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, che dà conto per l'ennesima volta della molteplicità degli approcci gestionali per la medesima specie in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi territori, già precedentemente sottolineata.

- «Ungulati»: ISPRA afferma che «i periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastri non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-eticologiche delle specie e con le indi-

cazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi» (reperibile nel sito dell'ISPRA). Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati (vd. tabelle allegate al parere) per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse.»

Il parere pertanto rinvia ai contenuti del manuale ISPRA «Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi», pubblicato nel 2013. In realtà l'art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Si osserva, invece, come nelle tabelle riportate nel parere, per il Capriolo (femmine di tutte le classi, maschi e femmine classe 0), sia stata effettuata un'inversione dei periodi di prelievo fra «Zona Alpi» e «Zona pre-Alpi, Appennino, Pianura», rispetto a quelli riportati nel citato manuale. Ovvero nel parere sono riportati per il Capriolo in Zona Alpi, i periodi di prelievo per le femmine di tutte le classi, e i maschi e le femmine classe 0, che nel manuale sono indicati per la zona prealpina, appenninica e di pianura, e viceversa. Per le specie Camoscio, Cervo e Mufone, si osserva un'esatta corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c'è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Occorre tuttavia precisare che la legge regionale indica il periodo massimo all'interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali, poiché la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età, indicate nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie. In tal modo, le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione, ma vengono comunque riportate per maggior chiarezza nell'allegato alla presente deliberazione intitolato «Ungulati e galliformi alpini».

• «Disciplina dell'allenamento e addestramento cani»: ISPRA afferma che «L'inizio dell'attività di addestramento cani il 20 agosto 2022 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide anche per i cani di età non superiore ai 15 mesi.»

In proposito, si sottolinea che l'art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest'anno, a far data dal 19 agosto per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà avere luogo prima del 1 settembre. L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 19 agosto 2022 per gli ATC e non prima del 1 settembre 2022 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto. Si ritiene che la presenza del cane produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del regolamento regionale 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti a venti età superiore (cani adulti). In particolare, i cani che non superino i 15 mesi di età, non si possono comunque mai addestrare nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, nel comparto B di minor tutela e negli ATC, nei mesi di aprile e maggio. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi o periodi dell'anno, sono rinviate ai provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali. Ad esempio, sul territorio di Brescia non compreso nella zona Alpi, l'addestramento e allenamento cani di età non superiore ai 15 mesi, è vietato anche nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio; sul territorio di Varese, tali attività relativamente ai cani di età non superiore ai 15 mesi, sono consentite con le stesse modalità previste per i cani adulti, quindi esclusivamente nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione

venatoria, sia nella zona Alpi, che al di fuori di essa; sul territorio di Cremona, i cani di età non superiore ai 15 mesi, non possono essere addestrati e allenati nemmeno nei mesi di gennaio e febbraio, oltre al divieto nei mesi di aprile e maggio disposto dal regolamento regionale 16/2003;

Ritenuto di evidenziare che le predette motivazioni si fondono sull'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in Zona faunistica delle Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

Preso atto che, come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) «l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRa come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.»;

Rilevato che il parere dell'ISPRa del 31 marzo 2022, più volte citato, è invece quasi del tutto privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica del territorio regionale della Lombardia, non avendo neppure differenziato le proprie indicazioni fra territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi e restante territorio, così rendendo un parere sostanzialmente identico a quelli trasmessi ad altre Regioni italiane, come se le problematiche gestionali e faunistiche, nonché l'organizzazione del prelievo venatorio, fossero ovunque identiche e scevre dalle specificità proprie presenti nel complesso e ricco contesto faunistico/territoriale lombardo;

Stabilito che le indicazioni di ISPRa di cui al parere sopra citato, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2022/2023, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- «Date e modalità di apertura della caccia» per quanto attiene al contingente massimo di prelievo per la specie Merlo;
- «Date di chiusura della caccia», per quanto attiene alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Quaglia, Beccaccia e Colombaccio, dando atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo «ondate di gelo», è stato già recepito con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5 luglio 2021, valutato positivamente nel parere ISPRa;
- «Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre»;

Dato atto che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2022/2023;

Preso atto che le strutture AFCP hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2022/2023, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio, salvaguardando le specificità territoriali;

Preso atto della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRa, l'apertura della caccia alle specie Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo, nella forma da appostamento fisso

e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2022/2023, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia per le specie Cornacchia grigia e Cornacchia nera;

Ritenuto di non includere la Tortora (*Streptopelia turtur*) nel novero delle specie oggetto di eventuale anticipo dell'apertura della caccia, di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRa, al quale devono uniformarsi;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2022/2023, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia;

Ritenuto pertanto di prevedere che:

- con provvedimento del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, possano essere disposte l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;

- i Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza:

- le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020;
- l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

Ritenuto altresì di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2022/23 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della d.g.r. 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

Atteso l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di ISPRa, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Ritenuto, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 6 e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 7969/2022, siano applicate per la stagione venatoria 2022/2023 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

Vagilate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che:

- a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 7969/2022, siano applicate per la stagione venatoria 2022/2023, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
- b. possano essere disposte, con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
- c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020;
- d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- e. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
- f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2022/2023 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della d.g.r. 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto

riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO.**

ATC: PIANURA BERGAMASCA

**CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE
BORLEZZA, VALLE DI SCALVE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in **selezione agli ungulati**, nelle forme **collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina**, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carnieri.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastri o al cinghiale.
 - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP.
- E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo.
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.

- Salvaguardia della beccaccia in occasione delle “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto nel Decreto n.9133 del 05.07.2021 “Approvazione del protocollo METEO BECCACCIA”.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus florianus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora: entro il 6.11.2022, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell'ATC.</p>

				La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.01.2023	2	10	Dal 1.01.2023 al 31.01.2023 la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NELL' A.T.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell'ATC **dal 21.08.2022 al 11.09.2022** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Dall'1.01.2023 al 31.01.2023, la caccia vagante, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2022, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. migratoria da appostamento temporaneo;
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI – C.A.C.:

Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: dal 09.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	

	Zona A: dal 09.10.2022 al 30.11.2022			
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: dal 18.09.2022 al 30.11.2022 (dal 25.09.2022 nel CAC Valle Brembana) Zona A: dal 02.10.2022 al 30.11.2022	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 6.11.2022, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC.</p> <p>La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.</p>
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B: Maschio: dal 18.09.2022 al 31.12.2022 Femmina dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Maschio e femmina: dal 09.10.2022 al 30.11.2022	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Zona B:	2	10	Dal 1.12.2023 al 31.01.2023 la caccia alla volpe, anche con il cane da seguita, è

	Mercoledì, sabato e domenica dal 18.09.2022 al 31.01.2023 Zona A: Mercoledì e domenica dal 02.10.2022 al 30.11.2022			consentita, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 4 cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta e/o via sms come da indicazione del Comitato di gestione concordata con la Polizia provinciale. L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 4 cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia. La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione sino al completamento del prelievo dei capi loro singolarmente assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.
--	---	--	--	---

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

- Prima dell'apertura della stagione venatoria:**
 - **in zona B:** dal **20.08.2022 al 11.09.2022** compreso, nelle giornate **di mercoledì, giovedì, sabato e domenica**;
 - **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **11.09.2022 al 28.09.2022** compresi;
 - nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 11.09.2022 al 28.09.2022**.
 - **Durante la stagione venatoria**, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
 - **in zona B** sino al **31.12.2022**, **per tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
 - **in zona A** fino al **30.11.2022**, **il mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A;

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITÀ	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei **CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel **CAC Prealpi Bergamasche** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;

6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

(quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica).

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8 e n.9

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della **zona B** analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante è consentita **dal 02.10.2022 al 30.11.2022**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

3.5 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di **gennaio 2023**, nella **ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche**, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di **mercoledì e sabato**.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

3.6 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

Per quanto riguarda le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano faunistico venatorio-provinciale.

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n.1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art.43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia n.2342 del 28.11.2020.

3.7 OPPORTUNITA' EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 (chiunque detiene cani da caccia)

Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art.40 comma 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni: **mercoledì, sabato e domenica**.

ALLEGATO 2

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA.**

ATC: UNICO

**CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA
VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8
ALTO GARDA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2022 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus flordanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto

(<i>Oryctolagus cuniculus</i>)			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. L'ATC monitora l'andamento del prelievo attraverso la registrazione del prelievo stesso cui il cacciatore deve provvedere sulla pagina personale del sito dell'ATC	1	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 01.10.2022 al 30.01.2023 con limitazione dal 08.12.2022 al 30.01.2023 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dell'ATC.	2	Non previsto

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 18.08.2022 al 11.09.2022 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia,

comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia è consentita alla sola migratoria con appostamento fisso e temporaneo.

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo il 30.11.2022 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 01.01.2023 al 30.01.2023 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Dal 01.01.2023, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie e periodi:

- fino al 20.01.2023, alle specie alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, cesena e tordo sassello;
- fino al 30.01.2023, alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto

CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2021 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B dal 18.09.2022 (nel CAC4 dal 02.10.2022 anche per lepre bianca) al 30.11.2022. Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro la data indicata nel provvedimento di approvazione dei piani di prelievo del competente dirigente della struttura AFCP. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	20
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica Zona B dal 18.09.2022 al 29.01.2023 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 30.11.2022, sino al 29.01.2023, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC La giornata di sabato non è consentita la caccia alla volpe con l'uso del cane segugio	2	Non previsto
	Zona A dal 02.10.2022 al 30.11.2022		

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 20.08.2022 al 11.09.2022, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 20.08.2022 al 17.09.2022 (periodo addestramento cani da seguita e cani da ferma), esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- CAC n. 8 dal 04.09.2022 al 18.09.2022, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
--	--	---

n. 1 – Ponte di Legno	Dal 04.09 al 21.09.2022	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 21.09.2022
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 04.09 al 28.09.2022	Dal 04.09 al 28.09.2022
n. 5 – Sebino	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 14.09.2022
n. 6 – Valle Trompia	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 04.09 al 14.09.2022
n. 7 – Valle Sabbia	Dal 04.09 al 14.09.2022	Dal 14.09 al 28.09.2022
n. 8 – Alto Garda	Dal 04.09 al 18.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 04.09 al 18.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: nella Zona B dei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 è vietata il lunedì e, oltre ad aprile e maggio, anche nel mese di giugno.

3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

3.3. ALTRE DISPOSIZIONI

In zona A:

La caccia vagante è consentita dal 02.10.2022 al 30.11.2022 nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. 16/2003. La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 31.12.2022. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 02.10.2022 al 31.12.2022 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 31.12.2022. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena, la caccia da appostamento fisso è consentita anche dal 01.01.2023 fino al 20.01.2023, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 31.12.2022.

Le caccie di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2022 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).

- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico;
 - zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
 - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 06.11.2022 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
- E' vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m.s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m.s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

I cacciatori che hanno scelto la forma di specializzazione agli ungulati non possono esercitare nessuna forma di caccia il mercoledì e la domenica, fatta salva la caccia serale al cinghiale in selezione quando consentita.

CAC n. 4

- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.
- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.
- I cacciatori che hanno scelto la forma di specializzazione agli ungulati non possono esercitare nessuna forma di caccia il mercoledì e la domenica, fatta salva la caccia serale al cinghiale in selezione quando consentita.

CAC n. 5

- E' vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).

- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m.s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2022 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati.

I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca

e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

- Del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
- Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2022 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 04.12.2022 al 28.12.2022
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
----------------------	---

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

3.4. VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17 e con i valichi Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola, istituiti con D.c.r. 10 settembre 2020 - n. XI/1396.

Per la conferma dei valichi montani preesistenti, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di gennaio 2023, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati.

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA – MONZA E CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI
DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ALLEGATO 3.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 07.12.2022	1	4	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	

VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2022 al 29.01.2023	2	15	
---	---------------------------------	---	----	--

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 14.09.2022 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il giorno 07.12.2022, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 10.12.2022 al 28.01.2023, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date

e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di fauna selvatica.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

ALLEGATO 3.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	

PERNICE ROSSA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	15 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	5 capi ATC Pianura Milanese 4 capi Collina di San Colombano	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato entro 48 ore al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (racc, Pec, e-mail). La chiusura della caccia alla lepre è anticipata qualora entro il 6 Novembre 2022, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo. La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione. La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	24 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio del selvatico e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2022. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché a eccezione della caccia di selezione al cinghiale.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indebolibilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

4. CACCIA NELLE ZPS

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI PAVIA E DI LODI**

ALLEGATO 4.A
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
PAVIA**

**ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE,
N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAE DELLA
LOMELLINA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus florianus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano

				di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente

				per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 20.08.2022 al 30.01.2023.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 10.12.2022 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatta salva la caccia alla volpe sino al 30.01.2023 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2022, ove consentita.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023, la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita:

- negli ATC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 6, entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po e dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso;
- nell'ATC n. 4 entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero: fa eccezione la caccia alla volpe in squadre autorizzate, consentita anche oltre tale fascia.

Nel mese di gennaio 2023, nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati e ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912 e istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia e fino a diversa disposizione, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2023, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento (fisso e temporaneo) è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

ALLEGATO 4.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
STARNA	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	20 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.

LEPRE	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	6 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie, mediante censimenti e stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC
FAGIANO	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	24 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, unicamente nei terreni inculti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani

di età non superiore a 15 mesi, nei seguenti periodi:

- dal 01.02.2023 al 30.03.2023 compreso
- dal 03.06.2023 al 15.07.2023 compreso,

ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 64 del 29.11.2010.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito non oltre il 08.12.2022, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita solo con cani da seguita, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.

Dal 01.01.2023 al 30.01.2023 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

È vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi,

solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2023 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituto di protezione.

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

ALLEGATO 5

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
2022/2023 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VALPADANA, INCLUSO NEI
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI
MANTOVA**

ALLEGATO 5.A
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER
IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA.**
ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carne per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Dal 12.12.2022 al 30.01.2023, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2022

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 dal 17.08.2022 al 15.09.2022 compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con l'ulteriore limitazione: divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile e maggio, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indebolibilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2022 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3 e 4 dal 12.12.2022 e negli ATC 5, 6 e 7 dal 01.01.2023, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2022;
- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocase/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)

- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Negli ATC n. 1, 2, 3, 4 dal 12.12.2022 al 31.12.2022 la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero, nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d'acqua di cui al punto precedente.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agritouristico venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nel mese di gennaio 2023, in tutte le ZPS di seguito indicate:

IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud
IT20A0005 Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 Lanca di Gussola
IT2060015 Bosco de l'Isola
IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti
IT20A0009 Bosco di Barco
IT20A0503 Isola Maria Luigia
IT20A0008 Isola Uccellanda
IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole
IT20A0501 Spinadesco
IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

ALLEGATO 5.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 27.11.2022	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Dal 28.11.2022 al 30.01.2023, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo anche con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2022

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023 dal 17.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere attraverso propria delibera, l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Il percorso per raggiungere e per lasciare l'appostamento, deve essere effettuato con il fucile scarico e riposto nel fodero.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.

E' vietata la caccia in più di tre persone.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indebolitamente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 28.11.2022 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e le immissioni della lepre comune.

Dal 01.01.2023 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 18.09.2022 al 31.12.2022, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nel mese di gennaio 2023, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

Nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal 01.09.2022 al 15.09.2022 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

ALLEGATO 6

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI
DELLE PROVINCE DI VARESE, COMO E LECCO**

ALLEGATO 6.A
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
VARESE**
ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA
CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

**1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2
DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA**
1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		Piani di prelievo ATC n. 1 capi 30, piano di prelievo ATC n. 2 capi 1.000. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti. Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022 ATC1 Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza. ATC2 Possibile chiusura della caccia alla lepre in relazione alla soglia di sorveglianza stabilita dalla Commissione tecnica lepri nei seguenti termini: prelievo di almeno il 60% della popolazione entro il 31.10.2022	1		Piano di prelievo ATC n. 1 capi 100. Nel solo ATC n. 1, dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall' abbattimento. Piano di prelievo ATC n. 2 capi 130. Nel solo ATC2 al fine del monitoraggio, dopo l'abbattimento il cacciatore deve comunicare entro 12 ore al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'abbattitore e la località dove è avvenuto il prelievo. L'abbattitore dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2		Piano di prelievo ATC n. 1 capi 200. Piano di prelievo ATC n. 2 capi 500. Per il solo ATC 2 Al fine del monitoraggio, dopo l'abbattimento il cacciatore deve comunicare entro 12 ore al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'abbattitore e la località dove è avvenuto il prelievo.

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, è consentita dal 18.08.2022 all' 11.09.2022, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Dopo il 07.12.2022, su richiesta motivata degli ATC, la struttura AFCP Varese, Como e Lecco può vietare la caccia vagante a seguito di eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2023.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 01.09.2022 al 08.09.2022.

Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non presente			

STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.02022	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi per il CAC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 07.12.2022 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 18.09.2022 al 29.01.2023 zona A dal 2.10.2022 al 30.11.2022	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità:

-nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: **4.09 e 7.09.2022**. All'interno del SIC, l'attività nei giorni: **11.09 e 14.09.2022**.

-nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni **24.08, 28.08 e 31.08.2022, 4.09, 7.09.2022** a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno del SIC, l'attività è consentita nei giorni **11.09 e 14.09.2022**.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località

Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **2.10.2022 al 30.11.2022**, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. E' fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **01.10.2022 al 31.12.2022** per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **30.11.2022** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **7.12.2022** per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **29.01.2023**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **30.11.2022** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **18.09.2022 al 30.01.2023, alle specie consentite**, per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal **1.11.2022 al 29.01.2023**. Il territorio per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative dell'UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

ALLEGATO 6.B**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
COMO****ATC: OLGIATESE E CANTURINO****CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmettenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.12.2022, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003, è vietato:

- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, con l'eccezione del territorio posto al di sotto dei 500 m del CAC Alpi Comasche;
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo

di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcetto e alla coturnice, nonché da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2		
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	6	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	dal 18.09.2022 al 30.11.2022	1	6	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	dal 18.09.2022 al 8.12.2022	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	dal 18.09.2022 al 31.12.2022 Femmina chiusura al 08.12.2022	2	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	12	ATC Olgiatese: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2022 e con il cane da seguita fino

				<p>alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 30.01.2023, è consentita in caccia singola senza cane o in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p> <p>ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita sino al 31.12.2022 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 30.01.2023, è consentita solo in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano</p>
--	--	--	--	---

				di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il quinto giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	--

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2022/2023 dal 20.08.2022 al 11.09.2022 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

A partire dal 12.09.2022 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età.

Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica:

- nell'ATC Olgiatese è consentita l'attività di addestramento e/o allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi solo ai cacciatori in regola con il pagamento della quota associativa dell'ATC;
- nell'ATC Canturino l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 31.03.2023 è consentita esclusivamente per i soci iscritti all'ATC Canturino. Dal 31.03.2023 al 20.08.2023 l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi non è più consentita.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito:

- nei mesi di settembre e ottobre:
 - alla migratoria senza l'uso del cane in ATC Canturino: per tre giorni a scelta;
 - alla stanziale con l'uso del cane in ATC Canturino: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;
 - alla stanziale e alla migratoria con e senza l'uso del cane in ATC Olgiatese: per tre giorni a scelta;

- dopo il 31.10.2022: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni settimanali a scelta in entrambi gli ATC.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2022 ad esclusione della volpe.

Dal 01.12.2022, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Nel mese di gennaio 2023, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante (nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì nell'ATC Olgiatese), fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata.

Inoltre, dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

È vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale. La caccia in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC Canturino è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 18.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 29.10: 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

Nell'ATC Canturino, si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane entro una fascia di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC Olgiatese e l'ATC Canturino nei giorni 16.09.2022, 08.10.2022, 29.10.2022, 12.11.2022 e 19.11.2022, per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Non presente			

(<i>Sylvilagus florianus</i>)				
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	2	8 Nel CAC Penisola Lariana 10 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all' andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Mercoledì e domenica dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana)	2	16	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Mercoledì, sabato e domenica dal 18.09.2022 al 30.01.2023 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche e CAC Penisola Lariana: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 03.12.2022 al 30.01.2023, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica (anche mercoledì in CAC Penisola Lariana) in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo

				del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dal CAC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2022/2023, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 21.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 21.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 20.08.2022 al 11.09.2022	Mercoledì, Sabato e Domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 09.07.2022 al 20.08.2022;
- nei restanti CAC, successivamente al 18.09.2022, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè ;
- Garzeno: fino a Cortesello , Pornacchino e Zeda ;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzeglio);

- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio ;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Cremia: fino a Galorna (Motta);
- Plesio: – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso—(m San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e m. Colonè;
- Valsolda: da San Rocco all'Alpe di Bolgia;

CAC Penisola Lariana

è vietato, salvo che agli ultrasettantenni, l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baia Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;

Sempre nel CAC Prealpi Comasche è consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colonna all'Alpe di Sala.

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;

- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

E' sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2022.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo di queste specie dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. XI/4169.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carnieri stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).
- Beccaccia: 20 capi stagionali.

La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 18.09.2022 al 23.11.2022 (30.11.2022 nel CAC Penisola Lariana), nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 01.10.2022 al 31.12.2022, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 18.09.2022 al 30.01.2023, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 08.12.2022 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2022.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 18.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 29.10: 7.30 - 18.00
- dal 30.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 30.01: 7.30 - 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso).

È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

È vietato l'uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 18.09.2022 al 01.10.2022, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 08.12.2022 al 31.12.2022, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 02.11.2022 al 30.01.2023.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 02.10.2022 al 13.11.2022, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 13.11.2022, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 27.11.2022, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina e alla lepre.

3.5 VALICHI MONTANI

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.6 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura e Biodiversità.

ALLEGATO 6.C**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
LECCO****ATC: MERATESE****CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve il cinghiale e da appostamento fisso cesena e tordo sassello.

Su tutto il territorio è consentito cacciare l'avifauna acquatica da appostamento fisso e temporaneo, purché collocato in acqua, sui laghi, sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	8	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	4	<p>Il prelievo della lepre comune termina alle ore 12:00. Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>

FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	20	
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	15	

Dopo il giorno 8 dicembre e fino al 31 dicembre o, se precedente, alla prima immissione di lepri sul territorio dell'ATC Meratese, è consentita l'uscita sul territorio con cani da seguita, senza portare il fucile e segnando la giornata sul tesserino venatorio.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2022/2023, dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione “caccia con cane da seguita” (punto 1 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni “caccia con cane da ferma”, “avifauna migratoria”, “appostamento fisso” (punti 2, 3, 4 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante nell'ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 2.1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 08.12.2022, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023 la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita entro i 50 metri dal battente dell'onda degli specchi d'acqua, dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradamento di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- dal 18.09.2022 al 29.09.2022: dalle ore 6.30 alle ore 12.00
- dal 01.10.2022 al 08.12.2022: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 10.12.2022 al 30.01.2023, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria
- 3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria
- 4) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione
- 5) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 5), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2022/2023 della struttura AFCP Varese, Como e Lecco, per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non cacciabile			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022	2	15	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022 Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo. La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità

				<p>inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.11.2022; solo con cane da ferma fino al 28.12.2022</p> <p>Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022</p>	2	20	<p>In Zona A, il prelievo è consentito unicamente nel settore di appartenenza.</p>
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>Zona B: Dal 18.09.2022 al 30.01.2023 Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A: Dal 02.10.2022 al 16.11.2022 Solo mercoledì e domenica</p>	2	15	<p>In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 24.08.2022 al 14.09.2022 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 04.09.2022 al 25.09.2022, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 07.09.2022 al 14.09.2022, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
 2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
 3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 30.11.2022, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 16.11.2022; agli stessi, fino al 04.12.2022, è consentito l'uso del cane da ferma, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.01.2023, in Zona B, e tra il 02.10.2022 e il 16.11.2022, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente della struttura AFCP Varese, Como e Lecco, sede di Lecco.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 18.09.2022 al 25.09.2022: dalle ore 6.30
- dal 26.09.2022 al 29.10.2022: dalle ore 7.30
- dal 30.10.2022 al 13.11.2022: dalle ore 7.00
- dal 14.11.2022 al 30.01.2023: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal 18.09.2022 al 31.12.2022, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 18.09.2022 al 31.12.2022;
- in Zona A, dal 02.10.2022 al 16.11.2022, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi;
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 02.10.2022 e fino al 27.11.2022.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Traina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di gennaio 2023, l'attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio.

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli ungulati e ai galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione)

La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno. *

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul cinghiale (gestione faunistico-venatoria, compreso il prelievo venatorio in caccia di selezione e caccia collettiva)

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie.

Sui galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829,

con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida.

***I periodi indicati rappresentano l'arco temporale massimo per la caccia di selezione per ogni specie di Ungulato cacciabile in Lombardia, all'interno del quale gli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca adottano specifici provvedimenti articolati per sesso e classi di età e relativi periodi di prelievo, in attuazione delle indicazioni tecniche di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi", edito nel 2013, descritte nel manuale (pagg. 133-136) in forma tabellare come segue:**

<i>Camoscio</i> Maschi classe I-IV +	1 agosto – 15 dicembre
Femmine classe I	
Femmine > classe I + Maschi e	1 settembre – 15 dicembre
Femmine classe 0	

<i>Muflone</i> Maschi classe I-IV +	1 agosto – 15 dicembre
Femmine classe I	
Femmine > classe I + Maschi e	1 settembre – 15 dicembre
Femmine classe 0	

<i>Cervo</i> Maschi classe I	1 agosto – 15 settembre
Maschi > classe I	15 ottobre – 15 dicembre
Femmine tutte le classi	15 ottobre – 15 dicembre
Maschi e Femmine classe 0	
<i>Cervo</i> Maschi classe I	1 agosto – 15 settembre
Maschi > classe I	15 ottobre – 15 dicembre
Femmine tutte le classi	15 ottobre – 15 dicembre
Maschi e Femmine classe 0	

<i>Capriolo Zona Alpi</i>	1 giugno – 15 luglio
Maschi classe I e II	15 agosto – 15 novembre
Femmine tutte le classi	15 settembre – 15 dicembre
Maschi classe 0	

<i>Capriolo Zona Pre-alpi, Appennino, Pianura</i>	1 giugno – 15 luglio
Maschi classe I e II	15 agosto – 30 settembre
Femmine tutte le classi	1 gennaio – 15 marzo
Maschi classe 0	

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6502

Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 20 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), come integrato dal comma 1 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che ha istituito un Fondo per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo:
 - in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio (comma 1);
 - in favore degli stessi operatori, vittime di un reato nello svolgimento del servizio, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti dai danni fisici o dalle lesioni subiti (comma 1 bis);
- la d.g.r. n. 2532 del 26 novembre 2019, recante: «Determinazione degli importi del beneficio economico in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio, nonché delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito (l.r. 6/2015, art. 20 bis);
- la d.g.r. n. 4450 del 22 marzo 2021, recante: «Determinazione degli importi, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione, mediante accesso al fondo appositamente istituito, del beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di inabilità temporanea assoluta derivante da danni fisici o lesioni subiti dagli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio (l.r. 6/2015, art. 20 bis, comma 1 bis);

Visto il Regolamento UE 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati», che, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali;

Considerato che le disposizioni di cui alle citate deliberazioni n. 2532/2019 e n. 4450/2021 implicano il trattamento di dati personali, sia comuni che particolari, riferiti agli operatori o loro familiari che intendano accedere al contributo regionale previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015;

Considerato, altresì, che l'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, nulla disponendo in materia di *privacy*, non costituisce base giuridica adeguata a disciplinare il trattamento dei dati personali, che, invece, tale norma implica, e che, pertanto, occorre dotare la stessa norma del sostegno giuridico previsto dal disposto degli articoli 6 (Licità del trattamento) e 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali), Regolamento UE 2016/679, nonché 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuta, quindi, necessaria la predisposizione di un atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, specifichi, in conformità alla sopra citata normativa comunitaria e nazionale, le finalità, il compito di interesse pubblico e/o l'interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati da trattare, le operazioni eseguibili, nonché le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività della misura di cui trattasi;

Visto il documento proposto dalla competente Direzione Generale «Sicurezza», concernente: «Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio», comprensivo di allegato A;

Vagliati e assunti come propri i contenuti della suddetta proposta di documento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il Documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente «Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio», comprensivo di allegato A;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato

Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: “Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Documento, adottato ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché degli articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, specifica le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico e/o l’interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, nel contesto dell’operatività del procedimento: “Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”.

**Art. 2
Definizioni e disposizioni generali**

1. Nell’interpretazione del presente Documento si applicano le definizioni enunciate all’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento di dati personali considerato avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è svolto in conformità alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati, così come definita dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 3
Titolare del trattamento**

1. Titolare del trattamento in relazione alle operazioni svolte nel contesto dell’operatività del procedimento: “Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei

casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio, è Regione Lombardia.

Art. 4

Finalità specifiche del trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il titolare del trattamento adotta il processo in esame per perseguire le seguenti specifiche finalità:
 - a) gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio;
 - b) determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico, quantificati secondo il grado di invalidità permanente accertato da INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) o in base al numero dei giorni riconosciuti di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.
2. Le finalità considerate alle lettere a) e b) che precedono qualificano i connessi trattamenti come necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lett. g), del Regolamento UE 2016/679, e 2-sexies, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 196/2003.

Art. 5

Tipologie di dati trattati

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento: *“Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”*, e per il perseguimento delle finalità esaminate, possono essere trattate le seguenti tipologie di dati:
 - a) dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale o dei loro familiari, in caso di decesso dell'operatore (dati personali “comuni”), necessari per l'adozione dell'atto di assegnazione del contributo regionale;
 - b) dati personali “particolari” relativi allo stato di salute dell'operatore di polizia locale, beneficiario del contributo, contenuti nei referti compilati dai medici (in qualità di pubblici ufficiali), che certificano le lesioni subite dallo stesso operatore nello svolgimento del proprio servizio, da cui sia derivata una inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa;
 - c) dati personali “particolari” giudiziari, necessari per accertare la sussistenza del requisito previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, come riportati nell'autocertificazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo e riguardanti l'attestazione di avvenuta presentazione di querela, nel caso in cui le lesioni subite dall'operatore, vittima di un reato nello svolgimento del servizio, abbiano causato un'inabilità temporanea assoluta allo svolgimento dell'attività, non superiore a 20 giorni.

2. Le operazioni di trattamento sono svolte in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione alle finalità perseguitate.

Art. 6**Fonti dei dati**

1. I dati personali soggetti a trattamento sono acquisiti dal titolare direttamente presso l'interessato, il quale è previamente informato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, in conformità al disposto di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679.

Art. 7**Operazioni di trattamento eseguibili**

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento, oggetto del presente Documento, i dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale interessati, nonché i rispettivi dati personali particolari, relativi allo stato di salute e giudiziari, vengono raccolti e, quindi, trattati per: 1) la gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, per i casi ivi specificati; 2) la determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico.
2. I medesimi dati sono, altresì, soggetti a registrazione, consultazione e conservazione.
3. I dati possono essere trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 8**Ambito di comunicazione dei dati**

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento: *“Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”*, i dati personali non vengono comunicati ad alcun soggetto estraneo al trattamento.

Art. 9**Sicurezza del trattamento**

1. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, sanciti dall'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, ed in ossequio ai criteri individuati al successivo articolo 32, le misure tecniche ed organizzative preposte alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato devono essere individuate tenendo conto della

natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

2. Valutate le peculiarità del trattamento in esame, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, idoneo a proteggere i dati – tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione delle informazioni, e per il loro intero ciclo di vita – il titolare del trattamento è tenuto ad adottare le misure di sicurezza specificamente dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al presente Documento.

Art. 10
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del titolare, o di un responsabile da quest'ultimo incaricato, possono, nel contesto dell'operatività del procedimento: *"Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio"*, accedere a dati personali, devono essere adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati.
2. I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti.

Art. 11
Responsabili del trattamento

ARIA SpA (per manutenzione e gestione piattaforma EDMA)

1. Qualora il compimento di una o più operazioni di trattamento debba essere affidato ad un soggetto terzo, il titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti affidati a responsabili del trattamento devono essere disciplinati da un contratto intercorrente tra il titolare e il responsabile, redatto in conformità ai criteri individuati all'art. 28, Regolamento UE 2016/679.

Art. 12
Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento fornisce agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali, resa secondo le modalità previste ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679.

2. L'informativa è riportata nella modulistica, approvata con atto dirigenziale, a cui il soggetto interessato accedendo ai *link* pubblicati sul sito di Regione Lombardia, dovrà compilare in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo regionale.
3. Il titolare del trattamento garantisce agli interessati il pacifico e tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13**Periodo di conservazione dei dati**

1. In ossequio ai principi di minimizzazione e non eccedenza del trattamento, i periodi di conservazione dei dati sono definiti secondo i seguenti criteri.
2. I dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale, nonché i rispettivi dati personali particolari, relativi allo stato di salute e giudiziari, il cui trattamento è necessario per: 1) la gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, per i casi ivi specificati, presentate dagli operatori di polizia locale interessati; 2) la determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico, sono conservati per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo, in quanto tempo congruo per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, ai fini della eventuale pronuncia di decadenza dell'operatore dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, nel caso in cui i controlli svolti giustifichino tale determinazione.
3. Decorsi i periodi di conservazione considerati, i dati non possono più essere soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento e devono essere cancellati, o distrutti, mediante l'adozione di processi sicuri che garantiscano la definitiva inintelligibilità delle informazioni.

Art. 14**Violazioni dei dati personali**

1. Il titolare del trattamento adotta specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni, e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato.
2. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a notificare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 33, Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è disposto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo.

3. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, in aggiunta alla notificazione prevista al punto che precede, è tenuto a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 34, Regolamento UE 2016/679.

Art. 15

Valutazione di impatto

1. Considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, il trattamento di dati personali in questa sede regolamentato è svolto dal titolare del trattamento previa conduzione di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuata in conformità ai criteri definiti dall'articolo 35, Regolamento UE 2016/69.

ALLEGATO A**DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA
PRESCRITTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il titolare del trattamento, al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel contesto dell'operatività del procedimento: *"Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio"*, è tenuto alla rigorosa adozione delle misure di sicurezza individuate nel presente disciplinare tecnico.

La protezione dei dati deve essere assicurata, tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione, ed eventuale comunicazione, delle informazioni, e per l'intero ciclo di vita dei dati, comprendente la fase di cancellazione, o distruzione, sicura delle informazioni non più soggette a trattamento.

Le misure di sicurezza definite nel presente disciplinare sono state individuate, in conformità al dettato dell'art. 32, Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

Complessivamente, le misure tecniche prescritte sono finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali, delle libertà, e degli interessi, dell'interessato, attraverso la salvaguardia dell'integrità, della disponibilità, e della riservatezza dei dati oggetto di trattamento.

1. FASE DI RACCOLTA E/O ACQUISIZIONE DEI DATI

I dati sono acquisiti dalla Giunta di Regione Lombardia per il tramite di comunicazioni e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali dell'Ente, in linea a quanto indicato dal procedimento specifico e su caselle PEC censite nel Registro IPA.

Le caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono integrate al Protocollo Informatico dell'Ente garantito per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, erogata da ARIA S.p.A. che è responsabile del trattamento dati per conto della Giunta di Regione Lombardia sui servizi documentali. Il servizio PEC è invece erogato attualmente dal Gestore PEC Namirial.

La Piattaforma Documentale EDMA è un servizio on-premise fisicamente installato presso il datacenter di ARIA S.p.A. e soggetto a tutte le regole di sicurezza fisica e logica disciplinate dai contratti in essere tra la Giunta di Regione Lombardia e ARIA S.p.A.

La Piattaforma Documentale EDMA è certificata ISO 27001 e il Protocollo Informatico è conforme a quanto disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida in materia di Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti.

Le e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono soggette a Protocollazione Informatica (operazione che conferisce garanzia ed integrità di quanto ricevuto) sulla base delle regole di Gestione Documentale dell'Ente, descritte nel proprio manuale di Gestione Documentale.

L'accesso al contenuto delle e-mail ricevute sulle caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia è garantito solo ai Protocollisti dell'Ente, per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA.

Qualsiasi operazione compiuta sulla Piattaforma Documentale EDMA è opportunamente tracciata in log tecnici che consentono di verificare chi ha effettuato cosa su ciascun documento.

I servizi della Piattaforma Documentale EDMA non sono esposti in internet ma risiedono e possono essere fruiti solo all'interno della rete di Regione Lombardia.

2. FASE DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI

L'accesso alla Piattaforma Documentale EDMA viene garantita solo ad utenti interni all'Ente della Giunta di Regione Lombardia, autenticati sul dominio di rete.

L'accesso avviene attraverso il client EDMA installato sulle Postazioni di Lavoro della Giunta di Regione Lombardia e gode anche di modalità di autenticazione in Single Sign On per il tramite del servizio di Identity Management dell'Ente.

Il sistema di Identity Management della Giunta di Regione Lombardia è integrato al sistema di gestione del personale dell'Ente garantendo che il solo personale dipendente con contratto attivo possa avere possibilità di autenticazione.

I protocollisti hanno poi opportuna profilazione garantita sulla Piattaforma Documentale EDMA, sulla base del ciclo organizzativo di richiesta in capo al Responsabile della Gestione Documentale dell'Ente e soggetto ad un processo di revisione annuale.

Il servizio di Protocollo Informatico non offre funzionalità di crittografia.

I dati, poiché ricevuti per il tramite di mail non subiscono inoltre alcun processo di pseudonominizzazione.

All'atto della Protocollazione la documentazione viene assegnata sempre e solo per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA ai soggetti destinatari/assegnatari della e-mail protocollata.

Anche tali destinatari/assegnatari possono accedere al contenuto della e-mail per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, sulla base delle caratteristiche di accesso precedentemente indicate.

3. PROCESSI DI COMUNICAZIONE

I documenti ricevuti per il tramite delle Caselle Istituzionali PEC sono trattati all'interno della Giunta di Regione Lombardia secondo i processi organizzativi definiti all'interno del manuale di Gestione Documentale dell'Ente.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Tutte le PEC ricevute e Protocollate ed i Registri di Protocollo sono soggetti al processo di Conservazione a Norma e conservati in linea con i tempi del massimario di scarto definiti dalla Giunta di Regione Lombardia.

La Piattaforma Documentale EDMA garantisce inoltre un processo di backup full settimanale con retention di un mese e un backup incrementale ogni giorno con retention di una settimana.

5. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO E CANCELLAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Nessuna PEC né i dati raccolti nel registro di Protocollo vengono eliminati dalla Piattaforma Documentale EDMA.

6. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa quale un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento. Le misure di sicurezza e le soluzioni tecniche considerate nel presente regolamene potranno, pertanto, essere oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6503**Videosorveglianza sui mezzi di soccorso sanitario - Finanziamento regionale ai sensi della l.r. n. 25/2021 - art. 2, c. 4) - Disposizioni aggiuntive****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25 (Legge di stabilità 2022-2024), che, al comma 4 dell'art. 2, autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 500.000,00 per l'installazione di impianti di videosorveglianza sui mezzi di soccorso sanitario, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, attribuendo alla Giunta regionale l'individuazione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con altri contributi pubblici destinati alla medesima finalità;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e, in particolare, l'art. 16, che disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza (AREU);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Risultato Atteso 03.02.253 «Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni»;

Richiamata la propria deliberazione n. 6341 del 2 maggio 2022, che:

- ha approvato il Progetto presentato da AREU in data 7 marzo 2022, agli atti regionali in data 8 marzo 2022, prot. n. Y1.2022.0001278, per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 25/2021, ai fini dell'installazione di impianti di videosorveglianza sui mezzi di soccorso sanitario e tramite dispositivi indossabili dal personale addetto, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, contenente:
 - l'analisi di contesto, con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza delle équipe di soccorso;
 - le soluzioni tecniche proposte per l'incremento della sicurezza tramite l'impiego di impianti di videosorveglianza di moderna concezione, consistenti nell'installazione di dash cam sui mezzi e di wearable device, da indossarsi da parte del personale;
 - le disponibilità tecniche offerte dal mercato e i costi previsti per la realizzazione del progetto;
 - la descrizione delle procedure adottate per il rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
 - la quantificazione del fabbisogno di apparati di cui dotare mezzi ed équipe di soccorso;
 - una stima, sulla base dei costi di mercato, delle risorse necessarie per far fronte all'acquisizione degli apparati, garantendone l'operatività, quantificate in € 1.464.153,15;
- ha autorizzato la spesa di € 500.000,00 per il sostegno finanziario del Progetto di AREU, con copertura al capitolo 5170 «Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» del bilancio 2022, prevedendo il possibile incremento di tale somma con le eventuali risorse resesi ulteriormente disponibili nel corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di integrare il finanziamento autorizzato dalla d.g.r. n. 6341/2022 a favore di AREU con l'ulteriore somma resasi disponibile di € 964.153,00, che trova copertura al medesimo capitolo 5170 «Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» del bilancio 2022;

Ritenuto:

- che le spese sostenute da AREU per la realizzazione del proprio Progetto potranno essere riconosciute nel limite dell'importo complessivamente stanziato, pari a € 1.464.153,00;
- in ragione dell'elevato valore del finanziamento regionale e della conseguente necessità di ricorrere a procedura di gara rispettosa dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento stabiliti dall'Unione Europea, di partecipare alla data del 31 dicembre 2022 il femine per la rendicontazione delle spese sostenute da AREU per l'acquisizione dei dispositivi di videosorveglianza di cui trattasi e di prevedere che il suddetto importo di € 1.464.153,00 possa essere erogato dalla competente Direzione Generale a seguito di conferma, da parte della stessa Azienda, dell'avvenuto perfezionamento delle procedure di affidamento del contratto pubblico;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Preso atto che il sostegno finanziario al Progetto presentato da AREU non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto finalizzato al funzionamento e alla gestione di attività istituzionali proprie di ente facente parte del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006;

Visti la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di autorizzare l'incremento della dotazione finanziaria di € 500.000,00 disposta a favore di AREU dalla d.g.r. n. 6341 del 02 maggio 2022 «Videosorveglianza sui mezzi di soccorso sanitario - finanziamento regionale ai sensi della l.r. n. 25/2021 - art. 2, c. 4)» con risorse aggiuntive, pari a € 964.153,00;

2. di stabilire che le spese sostenute da AREU per la realizzazione del proprio Progetto, che potranno essere riconosciute nel limite dell'importo complessivamente stanziato, pari a € 1.464.153,00, dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

3. di demandare alla competente Direzione Generale gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'attuazione del progetto presentato da AREU in attuazione dell'art. 2, c. 4, della l.r. n. 25/2021;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6517

Proroga onerosa del termine per gli interventi di cui alla d.g.r. n. 3955/2020 «Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA), relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA), relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. n. 524 del 17 settembre 2018 ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final, nonché le relative modifiche, approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048, con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e con Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;
- la l.n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
- la l.n. 117 del 20 agosto 2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l'area adulti che per l'area minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il d.p.r. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento normativo per l'intervento dei servizi per l'area minorile;
- l'Ordinamento Penitenziario legge 354/75 così come integrato dai recenti provvedimenti normativi a decorrere dal 2013;
- il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- la legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139);
- la legge 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;
- il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, costituisce il quadro di riferimento normativo per l'intervento dei Servizi in area minorile;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 «Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
- il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario,

in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 82, 83 e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

- la legge 5 marzo 2020 n. 13 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221, «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», che comprende le proroghe anche delle misure per le carceri fino al 31 marzo 2022;
- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti deliberativi:

- dd.g.r. n. 5456 del 25 luglio 2016 e n. 6082 del 29/12/2016 che hanno definito gli obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie e le procedure necessarie per l'attuazione dei percorsi di accompagnamento all'inclusione sociale per le persone sottoposte e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nell'ambito dei Fondi di cui al POR FSE 2014/2020 e i relativi decreti attuativi ex d.d.g.n. 7828/2016 e d.d.u.o n. 2701 del 14 marzo 2017;
- d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018, che definisce obiettivi, interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attuazione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidisciplinari per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria» e il relativo decreto attuativo ex d.d.s. n. 2259/2019;
- d.g.r. n. 511 del 10 settembre 2018 e il relativo decreto attuativo ex d.d.s. n. 13688 del 27 settembre 2018 che in ottimizzazione a quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale n. 25/2017 «Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria», ha dato attuazione in particolare agli interventi di inserimento lavorativo e di supporto alle famiglie, nell'ambito dei Fondi del Bilancio Regionale 2018-2019-2020;
- d.g.r. n. 3451 del 28 luglio 2020 «Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (d.g.r. 1122 del 28 dicembre 2018) - Incremento di funzioni per la gestione della fase II Post Covid -19 e il relativo decreto attuativo ex d.d.s. 9340 del 31 luglio 2020;

Viste:

- la d.g.r. 3955 del 30 novembre 2020 ad oggetto «Nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie -anno 2021» e il relativo decreto attuativo n. 52 del 11 gennaio 2021;
- la d.g.r. 4675 del 10 maggio 2021 ad oggetto «Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di accompagnamento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - anno 2021 (ex d.g.r. 3955/2020), con la quale vengono messe a disposizione le risorse necessarie allo scorrimento della graduatoria;

Viste:

- il d.d.s. 5577 del 23 aprile 2021 ad oggetto «POR FSE 2014-2020-Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla Povertà -Azione 9.2.2 e 9.5.9 e fondo di sviluppo e coesione-Approvazione delle graduatoria dei progetti presentati in relazione all'avviso pubblico per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie» e ss.mm.ii., con cui sono stati ammessi al finanziamento n. 35 progetti per un importo complessivo di euro 7.284.245,29 e, con la dotazione disponibile di euro 6.000.000,00 si è provveduto al finanziamento di n. 28 progetti per un importo complessivo pari a euro 5.996.221,20;
- il d.d.s. 6355 del 13 maggio 2021 ad oggetto «POR FSE 2014-2020-Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà azione 9.2.2 2 9.5.9 e fondo di sviluppo e coesione- modifica ed integrazione del d.d.s. 5577/2021 e scorrimento della graduatoria approvata relativa all'avviso pubblico per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro

famiglie-anno 2021- d.d.s. 52/2021», con cui si è provveduto al finanziamento di ulteriori n. 7 progetti per un importo complessivo di euro 1.284.245,27;

Dato atto che tutti i 35 progetti sono stati regolarmente avviati e gli interventi attuati nel rispetto della pianificazione approvata, pur con alcune sospensioni temporanee delle attività interne agli Istituti Penitenziari a causa della situazione pandemica e che il termine delle attività è fissato al 30 giugno 2022;

Rilevata la necessità di:

- assicurare la continuità degli interventi attivati nei territori, in vista dell'avvio della nuova programmazione del POR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della quale verranno sviluppati gli interventi di contrasto all'esclusione sociale e lotta alla povertà;
- potenziare le attività di contatto e di presa in carico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per le quali si è registrato, anche a causa degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica, un aggravarsi delle situazioni di fragilità e un aumento del numero medio di reati per persona;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine massimo delle attività progettuali al 31 gennaio 2023, procedendo ad integrare il finanziamento degli interventi attivati, coerentemente con le finalità e i risultati attesi dalle operazioni già finanziate;

Precisato che, quanto stabilito con il presente atto non incide in maniera sostanziale sui progetti e non altera la natura generale dell'Avviso pubblico con cui è stato concesso il contributo, ed in particolare:

- non modifica gli elementi essenziali di ciascuno dei progetti originariamente finanziati;
- non introduce nuove e diverse condizioni;
- non cambia l'equilibrio economico dei progetti, in quanto la possibilità di integrare il finanziamento è riconosciuta a tutti gli enti beneficiari di contributi;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione dei progetti, bensì garantiscono che gli interventi assicurino il completamento del percorso progettuale senza alternarne la natura originaria e rafforzandone l'efficacia in termini di risultati raggiunti e di sostenibilità;

Ritenuto pertanto di riconoscere agli Enti Beneficiari di cui al decreto n. 5577/2021, al fine di garantire la prosecuzione delle attività al massimo fino al 31 gennaio 2023, risorse integrative complessive fino ad un massimo di euro 3.700.000,00 sulla base dei criteri definiti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che il contributo integrativo, assicurato per la prosecuzione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie, non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa degli aiuti di Stato e rientra nella classificazione dei regimi di sicurezza sociali basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 «Sicurezza Sociale» della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), che nulla è trattenuto dai soggetti coinvolti ma che l'intero contributo corrisponderà in entità e valori del servizio e che non saranno finanziate attività economiche nemmeno in forma indiretta;

Specificato inoltre che, per la prosecuzione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie di cui all'avviso approvato con decreto n. 52/2021, in corso di realizzazione, le risorse complessive, pari a euro 3.700.000,00, disponibili sull'esercizio 2022, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4, sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 10939 (REGIONE 15%) - Amministrazioni Pubbliche- e sui capitoli 10918 (UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) - Istituzioni sociali private, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguente alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati, sono state individuate a seguito di economie sulle risorse programmate sull'Asse 2 con le risorse effettivamente assegnate/liquidate;

Ritenuto che, con successivi provvedimenti, la competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità definirà le modalità operative di attuazione della presente deliberazione, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente atto;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, in data 7 giugno 2022, a seguito di chiusura della consultazione scritta senza rilievo alcuno;
- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE di Regione Lombardia in data 8 giugno 2022 Protocollo E1.2022.0195337;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo delle Giunta Regionale con i quali è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;

Vagilate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato A) concernente la proroga onerosa degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie attivati a seguito della d.g.r. 3955/2020;

2. di riconoscere agli Enti Beneficiari di cui al decreto n. 5577/2021, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, risorse integrative complessive fino ad un massimo di euro 3.700.000,00, sulla base dei criteri definiti nell'allegato A), di cui al punto 1;

3. di prorogare il termine massimo di conclusione delle attività al 31 gennaio 2023;

4. di stabilire che, nell'ambito della misura in corso di realizzazione, relativa alla prosecuzione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie, le risorse complessive, pari a euro 3.700.000,00, disponibili sull'esercizio 2022, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4, sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 10939 (REGIONE 15%) - Amministrazioni Pubbliche- e sui capitoli 10918 (UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) - Istituzioni sociali private, i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguente alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati, sono state individuate a seguito di economie sulle risorse programmate sull'Asse 2 con le risorse effettivamente assegnate/liquidate;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di definire i conseguenti atti ed avviare le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it, anche in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	PROROGA ONEROVA DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3955/2020 "NUOVE MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA(adulti e minori) E DELLE LORO FAMIGLIE - ANNO 2021".
FINALITÀ	<p>In continuità con l'Avviso di cui al decreto n. 52/2021, in ragione della necessità di garantire una sistematicità degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie e una sempre maggiore accessibilità ad essi si rende necessario integrare il finanziamento degli interventi attivati, allo scopo di assicurarne la continuità e migliorarne la fruibilità, in coerenza con le finalità e i risultati attesi dalle operazioni già finanziate.</p> <p>Una maggiore efficacia degli interventi nella copertura della popolazione target si fonda sul potenziamento complessivo dei servizi di contatto e presa in carico (in quantità, tempi e qualità) e nelle azioni di indirizzate alle fasce più a rischio di esclusione e marginalità.</p> <p>Con il presente Provvedimento si intende, pertanto, riconoscere agli Enti beneficiari di cui al decreto n. 5577/2021, risorse integrative complessive fino ad un massimo di euro 3.700.000,00 a tutto il 31.1. 2023.</p>
PRS XI LEGISLATURA	150. Soc. 12.4 Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Partenariato dei 35 progetti già approvati a valere sull'Avviso pubblico di cui al decreto n. 52/2021, composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATS/ASST • Comune singolo o Associato • Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) • Organizzazioni del Terzo Settore, regolarmente iscritte nei registri regionali e nazionali e che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni) Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale
SOGGETTI DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> Adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie (ivi compresi gli adulti in arresti domiciliari e/o in detenzione domiciliare) Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie; Minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti a piede libero per i quali i servizi del territorio stanno ipotizzando un progetto di messa alla prova; Adulti, minori e giovani adulti a fine pena e le loro famiglie, entro massimo l'anno successivo al termine della stessa; Adulti, minori e giovani adulti in messa alla prova.
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	Risorse complessive pari ad € 3.700.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma: POR FSE 2014-2020 Asse prioritario II: Inclusione Sociale e lotta alla povertà Azione 9.2.2 e 9.5.9
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto.</p> <p>Il contributo integrativo verrà assegnato, a seguito di manifestazione di interesse da parte dei soggetti beneficiari, fino ad un massimo del 50% del finanziamento pubblico inizialmente concesso con decreto n. 5577 del 23 aprile 2021.</p> <p>Il contributo pubblico massimo assegnabile (iniziale e integrativo) è in ogni caso pari all'80% del costo complessivo del progetto.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> • sono riconducibili nella classificazione dei regimi di sicurezza sociali basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 "Sicurezza Sociale" della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01); • che nulla è trattenuto dai soggetti coinvolti ma che l'intero contributo corrisponderà in entità e valori del servizio e che non saranno finanziati nemmeno indirettamente attività economiche, con particolare riferimento alle linee di azioni "percorsi propedeutici ai processi di inclusione attiva" e "percorsi di cura del territorio e nel territorio"; • che i beneficiari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e gli intermediari sono soggetti pubblici, Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociali e socio-sanitarie, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali ed Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; • che gli intermediari di cui sopra svolgono interventi coerentemente con la missione pubblica in ambito sociale, caratteristica basata sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3, ed in relazione ai servizi sociali che sono fuori dalla logica di "mercato"; • che inoltre è possibile sostenere la rilevanza locale dell'iniziativa così come previsto al paragrafo 6.3, sia dal lato utenza in quanto stanziale sul territorio sia dal lato dell'attrattività degli investimenti.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Attività socio-educative di sostegno e di supporto ai percorsi di inclusione sociale - Interventi mirati di supporto alla persona e alla famiglia - Interventi in contesti a rischio - Sostegno tra pari - Progettazione personalizzata - Analisi fabbisogni occupazionali del territorio/settore e delle potenziali opportunità lavorative - Orientamento e tutoring - Formazione mirata

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza abitativa temporanea - Informazione e sensibilizzazione - Interventi di mediazione del conflitto e a carattere riparativo - Definizione di protocolli operativi tra servizi per una presa in carico integrata.
SPESE AMMISSIBILI	<p>L'utilizzo dell'opzione semplificata di costo del tasso forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, di cui all'articolo 68 ter del Regolamento (UE) 1303/2013.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	<p>Manifestazione di interesse rivolta ai beneficiari dei progetti approvati a valere sull'avviso di cui al Decreto n. 52/2021.</p> <p>In sede di manifestazione di interesse i beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarano la volontà di aderire all'incremento di risorse per la proroga dei progetti finanziati; - comunicano il grado di avanzamento procedurale e forniscono una sintetica descrizione dei risultati raggiunti al 30 aprile 2022; - provvedono all'aggiornamento dei contenuti del piano di lavoro attraverso: <ul style="list-style-type: none"> o la descrizione degli interventi che si intendono sostenere a seguito dell'incremento delle risorse al fine di garantire la prosecuzione fino al 31 gennaio 2023 e la motivazione delle scelte connesse all'allocazione delle risorse; o il piano dei conti con la rimodulazione delle risorse integrative nei limiti dell'entità dell'agevolazione concedibile; o il dettaglio dei costi ex allegato 1 d; o il dettaglio del monitoraggio ex allegato 1 e; o la dichiarazione di interesse delle Direzioni dei Servizi (IP/IPM/CPA/UEPE/USSM), completa della Relazione di concertazione. <p>Regione Lombardia si riserva di procedere alla rideterminazione della proposta di aggiornamento del piano di lavoro per l'attribuzione del contributo integrativo, anche all'esito di un eventuale supplemento istruttorio con i beneficiari, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della nota di avanzamento e dei risultati raggiunti al 30 aprile 2022; - delle motivazioni fornite in merito alle scelte connesse all'allocazione delle risorse; - della coerenza della proposta di aggiornamento del piano di lavoro e del relativo piano dei conti in relazione al progetto approvato

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	//
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo erogato da Regione Lombardia agli Enti Capofila di cui al decreto n. 5577/2021 in esito di manifestazione d' interesse, a integrazione della quota di anticipo già erogata.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	31/01/2023
POSSIBILI IMPATTI	<p><i>Sviluppo sostenibile: impatti positivi</i></p> <p><i>Pari opportunità: positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati.</i></p> <p><i>Parità di genere: positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere</i></p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<i>PERSONE SVANTAGGIATE</i>
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	//

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 14 giugno 2022 - n. 8343

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'allegato A del decreto n.4683 del 6 aprile 2022 «Approvazione avviso per l'attuazione di interventi di conciliazione e welfare aziendale di cui alla d.g.r. n. 5755/2021»

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Richiamato l'art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1 «Statuto della Regione Lombardia», che prevede nell'ambito delle competenze regionali:

- la tutela della famiglia, tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- il sostegno al lavoro, come espressione e diritto della persona;
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese;

Visti:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo «Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale» del 13 settembre 2016 che, al punto 2, sottolinea che «la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;
- la Direttiva 2019/1158 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art.107 par.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il punto 2 «nozione di impresa e di attività economica»;

Vista la seguente normativa nazionale:

- la legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Viste:

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 22, che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione vita-lavoro;

- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» e successive modificazioni e integrazioni, che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione fra maternità e lavoro;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia la «valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare»;

Richiamati:

- la d.g.r. del 12 dicembre 2016, n. 5969 «Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018»;
- la d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. 1017 «Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell'annualità 2019»;
- la d.g.r. dell'11 novembre 2019 n. 2398 «Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020- 2023»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2021 n. 5755 «Nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale - (di concerto con l'Assessore Guidesi)»;
- il d.d.u.o. n.18414 del 23 dicembre 2021 con cui sono state ripartite, impegnate e contestualmente liquidate le risorse pari a euro 5.050.000,00 alle ATS lombarde destinate con d.g.r. n. 5755/2021;

Visto il d.d.u.o. n.4683 del 6 aprile 2022 con cui è stato approvato l'avviso per l'attuazione di «Interventi di conciliazione e welfare aziendale di cui alla d.g.r. 5755/2021» ed in particolare l'Allegato A che, al punto C1 «Presentazione delle domande», prevede come termine per la presentazione delle domande il 15 giugno 2022 alle ore 12;

Dato atto che il bando prevede di sviluppare una rete composta sia da imprese che da enti del terzo settore, del settore privato di prossimità o da enti pubblici territoriali che condividano le finalità, la programmazione e l'attuazione di tutti gli interventi e che, data l'eterogeneità degli enti coinvolti, tale processo comporta una maggiore complessità operativa;

Rilevato che, alla data del 13 giugno 2022 nel portale Bandi online sono presenti numerose domande in stato di bozza che non sono state ancora perfezionate con l'invio al protocollo;

Rilevato, inoltre, che a seguito di una ricognizione effettuata per le vie brevi con i referenti delle ATS è emerso un diffuso gradimento dell'iniziativa ma anche maggiore laboriosità nella definizione dei partenariati pubblico-privati previsti dal bando stesso e, pertanto, la necessità di prevedere ulteriore tempo per la presentazione delle domande;

Considerato, pertanto, di prorogare al 15 luglio 2022 ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione relative all'avviso di cui al d.d.u.o. n.4683 del 06 aprile 2022 «INTERVENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE DI CUI ALLA d.g.r. 5755/2021»;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti della XI Legislatura relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale e, in particolare:

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

ssa Clara Sabatini l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento;

DECRETA

1. di prorogare al 15 luglio 2022 ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione relative all' avviso di cui al d.d.u.o. n.4683 del 6 aprile 2022 «Interventi di conciliazione e welfare aziendale di cui alla d.g.r. 5755/2021»;

2. di trasmettere il presente atto alle ATS della Lombardia;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Clara Sabatini

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 8 giugno 2022 - n. 8038

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01 «Filiere corte» - modifica parziale della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con d.d.u.o.n. 13674/2019

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Viste:

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, modificata da ultimo con decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;
- la d.g.r. n. n. X/4283 del 6 novembre 2015, avente ad oggetto la Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Richiamati i decreti di questa Unità Organizzativa:

- n. 2588 del 28 febbraio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020 - Operazione 16.04.01 Filiere corte. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
- n. 7013 del 20 maggio 2019 che ha prorogato i termini per la presentazione delle domande;
- n. 13674 del 26 settembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01 «Filiere corte». D.d.u.o. 2588 del 28 febbraio 2019. Approvazione degli esiti di istruttoria e della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento»;
- n. 13316 del 5 novembre 2020 di presa d'atto della rinuncia e conseguente decadenza totale del contributo concesso a Effeciesse - Filiera Cooperativa Suinicoltori per la domanda n. 201901218522, ammessa a finanziamento con il sopra citato d.d.u.o. 13674/2019;

Viste:

- la nota protocollo n. M1.2021.0162703 dell'11 agosto 2021 dell'Autorità di gestione del PSR Lombardia con la quale, vista la proroga dello stato di emergenza COVID al 31 dicembre 2021 prevista dall'art. 1 del d.l. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, ha previsto la possibilità di presentare le domande di saldo a decorrere dal 31 marzo 2022;
- la richiesta di variante n. 201902067909 presentata tramite Sis.Co il 29 novembre 2021 dalla Cooperativa Agricola Canedo SCRL per la domanda n. 201901210321, ammessa a finanziamento con d.d.u.o. 13674/2019;

Considerato che:

- il punto 25 delle richiamate disposizioni attuative prevede la possibilità dei beneficiari di presentare una richiesta di variante;
- il Responsabile dell'operazione, per la domanda di variante presentata dalla Cooperativa Agricola Canedo SCRL, dopo aver verificato la completezza della documentazione e che la richiesta non pregiudicasse gli obiettivi del progetto, ha istruito con esito positivo la domanda, senza revisione del punteggio, ma ricalcolando l'importo ammesso a 270.181,62 euro e il conseguente contributo pari a 113.209,55 euro, come risulta da istruttoria Sis.Co n. 201902091994, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Ritenuto quindi di modificare parzialmente la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l'Operazione 16.4.01 «Filiere corte», approvata con decreto 13674/2019, come riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che, con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015, è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui dell'operazione 16.4.01 «Filiere corte», successivamente aggiornato da ultimo con decreto 12336 del 17 settembre 2021;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, attribuite con d.g.r n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche

amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamato l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di modificare parzialmente la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l'Operazione 16.4.01 «Filiere corte», approvata con decreto 13674/2019, come riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando la variante della domanda n. 201901210321 e ricalcolando l'importo ammesso in 270.181,62 euro e il conseguente contributo pari a 113.209,55 euro, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale della programmazione europea www.psr.regione.lombardia.it e sul sito www.bandi.re-gione.lombardia.it;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per le attività connesse alla gestione e alla liquidazione del presente provvedimento;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13674/2019, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La dirigente
Lucia Silvestri

— • —

PSR LOMBARDIA 2014-2020 – OPERAZIONE 16.4.01 “FILIERE CORTE” - 2019
ALLEGATO A – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	PUNTEGGIO	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CALCOLATO	ESITO VALUTAZIONE
201901218522	EFFECIESSE	81	274.955,29	263.407,34	112.160,92	AMMESSO E FINANZIATO Rinuncia al contributo
201901210321	COOPERATIVA AGRICOLA CANEDO	74	270.181,62	270.181,62	113.209,55	AMMESSO E FINANZIATO Variante con riduzione delle spese
201901224967	LOMBARDIA FOOD SRL SOCIETA AGRICOLA	72	499.030,00	493.510,00	199.075,00	AMMESSO E FINANZIATO
201901224939	LATTERIA AGRICOLA SAN PIETRO	70	181.463,74	169.463,74	72.303,39	AMMESSO E FINANZIATO
201901196526	CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE D'ACQUA	64	118.245,30	118.245,30	49.664,45	AMMESSO E FINANZIATO
201901218618	FRANZONI PAOLO (PARTNER)		2.000,00	2.000,00	800,00	
201901224434	BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	45	127.434,61	127.434,61	51.151,81	AMMESSO E FINANZIATO

D.d.u.o. 14 giugno 2022 - n. 8334

Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2022 nei territori di competenza delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca di Bergamo, Brescia, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia), Val Padana (solo Mantova) e del servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca Monza e Città Metropolitana di Milano (solo Monza)

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL
SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE**

Visti:

- La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio» e, in particolare l'art. 18:
 - comma 5 che prevede che «il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso»;
 - comma 6 che prevede che «fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre»;
- La legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 40:
 - comma 6 che prevede che «il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso»;
 - comma 8 che prevede che «fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia»;
- La legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale» che, all'art. 1, comma 6 prevede che «Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali»;
- La deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2022, n. 6497 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/23»;
- La deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2021, n. 5105 «XIII provvedimento organizzativo 2021», che dispone, tra l'altro, l'aggiornamento dell'assetto organizzativo delle diverse Direzioni Generali, tra le quali anche quello della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, competente nella materia oggetto del presente atto e delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), con decorrenza dal 1 settembre 2021;

Preso atto:

- del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, n. 7969 del 7 giugno 2022, con cui in merito al calendario venatorio regionale 2022/2023 di Regione Lombardia si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato decreto n. 7969 del 7 giugno 2022, sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2022/2023 nel territorio di competenza

regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

Dato atto che, con nota prot. M1.2022.0030781 del 21 febbraio 2022, è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/23 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese, Como e Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, tra i quali è compreso anche il documento relativo alla determinazione di giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre;

Preso atto della nota prot. 0017828/2022 del 31 marzo 2022 (acquisita al prot. reg. M1.2022.0057336 del 1 aprile 2022), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, esprimendo nel paragrafo «Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre» il seguente orientamento: «*Presenza del materiale documentale allegato alla richiesta di parere e in accordo con le motivazioni evidenziate dallo scrivente Istituto nei pareri espressi per le precedenti stagioni venatorie, può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2022 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per i territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza (territorio provinciale di Lecco) mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative nei territori di competenza delle strutture AFCP di Brianza (territorio provinciale di Monza), Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova).»*

Ritenuto di precisare che tutti i dati, le considerazioni e le proposte in relazione all'attività oggetto del presente provvedimento, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, sono stati sottoposti alla valutazione di ISPRA nel «Documento tecnico relativo al calendario venatorio regionale 2022/2023 - Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso», trasmesso al medesimo in allegato alla sopra citata richiesta di parere del 21 febbraio 2022;

Considerato che l'integrazione delle giornate settimanali per la forma di caccia da appostamento fisso, in quanto circoscritta dalle norme ai mesi di ottobre e novembre, interviene sulle specie di avifauna migratoria nel periodo della migrazione autunale o post-nuziale e pertanto:

- non presenta sovrapposizioni con il periodo riproduttivo e della dipendenza dei giovani dalle cure parentali, indicato per l'Italia nel documento «Key Concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of Annex II bird species in the 28 EU member States», adottato dalla Commissione europea nel 2001, versione aggiornata al dicembre 2021;
- non incide sulle specie nel periodo invernale, comunemente individuato tra i mesi di dicembre e febbraio, che rappresenta la fase più critica ai fini della sopravvivenza degli individui;

Dato atto, pertanto, che la presente integrazione al calendario venatorio regionale 2022/2023 non interessa due fasi del ciclo vitale annuale delle specie di avifauna migratoria nelle quali occorre adottare un regime gestionale particolarmente cautelativo, ai fini della loro conservazione;

Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della d.g.r. n. 5105/2021 sopra richiamata:

- le preesistenti strutture AFCP Insubria e AFCP Brianza sono state riorganizzate come segue:
 - i territori di competenza di AFCP Insubria, ovvero Como e Varese, e il territorio di Lecco, di competenza di AFCP Brianza, sono confluiti nella nuova struttura AFCP Varese, Como e Lecco;
 - il territorio di Monza, di competenza della struttura AFCP Brianza, è confluito nel servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano;
- a far data dall'1 settembre 2021, le strutture AFCP sono pertanto le seguenti:
 - Bergamo,
 - Brescia,
 - Servizio Monza e Città Metropolitana di Milano,
 - Varese, Como e Lecco,
 - Pavia-Lodi,
 - Val Padana;

Ritenuto:

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

- per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Bergamo, Brescia e Varese, Como e Lecco (solo Lecco), di prevedere l'integrazione, in adeguamento al parere ISPRA, di una giornata settimanale di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022;
- per quanto riguarda i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Varese, Como e Lecco (solo Varese e Como), Pavia-Lodi (solo Pavia), Val Padana (solo Mantova) e servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano (solo Monza), di prevedere l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022;

Ritenuto altresì di disporre l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Combattente (*Calidris pugnax*), Moriglione (*Aythya ferina*), Moretta (*Aythya fuligula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), in coerenza con la sospensione del loro prelievo disposta per la stagione venatoria 2022/23 e della specie Allodola (*Alauda arvensis*), in ragione dell'esistenza del Piano di gestione nazionale, motivato dallo stato di conservazione sfavorevole della specie;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie attribuite con d.g.r. 31 maggio 2022, n. XI/6462;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2022, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, le seguenti giornate integrative, per le specie e i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di seguito indicate e fatto salvo quanto disposto al punto 2:

- AFCP Bergamo: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di ISPRA, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- AFCP Brescia: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di ISPRA, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- AFCP Varese, Como e Lecco:
 - solo Lecco: una giornata settimanale integrativa, in adeguamento al parere di ISPRA, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
 - solo Varese e Como: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- AFCP Pavia-Lodi:
 - solo Pavia: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- AFCP Val Padana:
 - solo Mantova: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- Servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano:
 - solo Monza: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;

2. di disporre l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Tortora selvatica, in coerenza con la sospensione del loro prelievo disposta per la stagione venatoria 2022/23 e della specie Allodola (*Alauda arvensis*), in ragione dell'esistenza del Piano di gestione nazionale, motivato dallo stato di conservazione sfavorevole della specie;

3. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Franco Claretti

D.d.u.o. 14 giugno 2022 - n. 8349

Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO – VENATORIE

Viste:

- la L. 157/92 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio»;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la l.r. 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;

Considerato che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Tenuto conto :

- della d.g.r. n. 6497 del 13 giugno 2022 ad oggetto: «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023»;
- del decreto n. 7969 del 7 giugno 2022 ad oggetto: «Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2022-2023, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.»;
- del decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del «Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;
- della d.g.r. n. XI/4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia», che recepisce i contenuti del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)», sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, registrato al rep. n. 35/CSR;
- del documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntble bird Species in the EU» versione dicembre 2021, di seguito chiamato «Key Concepts»;

Esaminati:

- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici», della Commissione europea del febbraio 2008, di seguito definita «Guida interpretativa»;
- il rapporto di ISPRA: «Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni» (2009);
- il documento di ISPRA: «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» (L.96/2010);
- l'accordo sul «Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)» sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, registrato al rep. n. 35/CSR;

Tenuto altresì conto del parere richiesto a Ispra sulla proposta di calendario venatorio di Regione Lombardia per la sta-

gione venatoria 2022/23 con nota prot. M1.2022.0030781 del 21 febbraio 2022;

Considerato il documento tecnico redatto da Regione, propedeutico alla stesura del calendario venatorio riduttivo, attraverso il quale ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione, con il quale, sono state individuate opzioni riduttive sul prelievo delle seguenti specie, tenuto conto del loro stato di conservazione a livello globale, nazionale e regionale, dell'interesse faunistico venatorio e della rilevanza della loro presenza in Lombardia ed in particolare:

- Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Combattente: sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola: riduzione del carnere a 10 capi giornalieri e 50 stagionali (gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carnere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore) e periodo di prelievo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022;
- Quaglia: periodo di caccia tra il primo ed il 31 ottobre e carnere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari a 3 e 20 capi;
- Alzavola, Canapiglia, Codone, Germano reale, Folaga, Galinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccia, Beccaccino, Frullino, Porciglione, periodo di caccia: dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023;
- Tordo bottaccio: periodo di caccia della specie, compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre 2022;
- Merlo: periodo di caccia della specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento con 5 capi abbattibili per cacciatore per giornata di caccia;
- Tordo sassello e Cesena: periodo di caccia della specie compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 19 gennaio 2023;

Preso atto della nota prot. 0017828/2022 del 31 marzo 2022 (acquisita al prot. reg. M1.2022.0057336 del 1 aprile 2022), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, in cui si evidenziano, relativamente ai temi pertinenti al presente decreto, i seguenti aspetti relativi alle specie cacciabili:

- questo Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all'1 ottobre 2022. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria;
- per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazzetta e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento. Per il Merlo va previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita come peraltro già previsto dalla bozza di calendario venatorio;
- applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli). Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli);
- Beccaccia - ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Inoltre valuta positivamente le specifiche disposizioni adottate per la tutela della specie al fine di salvaguardare le popolazioni svernanti in occasione di eventi climatici avversi approvate con il decreto n.9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo METEO BECCACCIA». Prevede altre-

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

sì che un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 vada tuttavia subordinata alla corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato. Allo stato attuale non risultano pervenuti allo scrivente Istituto i dati di prelievo e monitoraggio sopra citati.»;

- In merito ai carnieri giornalieri e stagionali, si raccomanda di seguire, oltre a quanto previsto dalla legge regionale n. 17/2004, anche le indicazioni riportate nella «Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42». In particolare per il Codone, specie con cattivo stato di conservazione (SPEC 3), andrebbe prevista l'adozione di un carniero giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore e per la Beccaccia un carniero giornaliero di 2 capi (Cfr. l.r. n. 17/2004) e un carniero stagionale non superiore a 20 capi;

Valutato, per quanto riguarda:

- il Moriglione, la Moretta, il Combattente, la Pavoncella, la Tortora selvatica, di prevedere la sospensione del prelievo;
- l'Allodola, di prevedere un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola» ovvero:
 - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 30 dicembre 2022;
 - carniero massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniero massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;

Considerati i seguenti elementi e dati inerenti al Merlo:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=turdus%20merula&searchType=species>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante. In Italia è stabile sul lungo termine come nidificante;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019 la specie è considerata a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- in Lombardia la specie è in aumento in quasi tutti i settori regionali, in particolare in quelli planiziali (Brambilla M., Calvi G., Vitulano S. 2020);
- il periodo di caccia per la specie è previsto dall'art. 3 della l.r. 17/04;
- il carniero giornaliero e stagionale è previsto dall'art. 2 della l.r. 17/04;
- il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia nei Key Concepts è la terza decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui è previsto l'inizio del prelievo;
- si prevede il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento con 5 capi abbattibili per giornata di caccia;

Considerati i seguenti elementi e dati inerenti al Tordo bottaccio:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22708822/132076619>);

In base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;

Nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019 la specie è considerata LC: a minor preoccupazione;

In Lombardia la specie è presente come nidificante e migratrice con una popolazione riproduttiva in forte incremento (Brambilla M., Calvi G., Vitulano S. 2020);

- la normativa vigente a livello nazionale (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di set-

tembre ed il 31 gennaio;

- la normativa vigente in Lombardia (l.r. 17/04, art. 3), prevede la caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre. La data di chiusura della caccia è quindi anticipata in Lombardia rispetto al territorio nazionale;
- il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia nei Key Concepts, è la seconda decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui è previsto l'inizio del prelievo;
- si prevede il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre 2022;

Considerati i seguenti elementi e dati inerenti al Tordo sassello:

- alla specie è riconosciuto uno stato in diminuzione e quasi minacciato (NT: Near Threatened) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22708819/110990927>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea in declino ed a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- il periodo di caccia per la specie è previsto dall'art. 3 della l.r. 17/04;
- il carniero giornaliero e stagionale è previsto dall'art. 2 della l.r. 17/04;
- secondo i vigenti «Key Concepts» la specie non nidifica in Italia, e la presenza di eventuali individui alla terza domenica di settembre nelle zone di caccia, è sicuramente da ricondurre, anche per soggetti nati nell'anno, ad esemplari con la piena capacità di volo a significare, come indicato nel Volume 1 dei vigenti Key Concepts, il raggiungimento dell'indipendenza, il più completo sviluppo degli ultimi nati e quindi la fine del periodo della riproduzione;

- si prevede il prelievo dal 1° ottobre 2022 al 19 gennaio 2023;

Considerati i seguenti elementi e dati inerenti alla Cesena:

- alla specie è riconosciuto uno stato stabile ed a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22708819/110990927>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è sicuro ed a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- il periodo di caccia per la specie è previsto dall'art. 3 della l.r. 17/04;
- il carniero giornaliero e stagionale è previsto dall'art. 2 della l.r. 17/04;
- il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia nei Key Concepts, è la seconda decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui è previsto l'inizio del prelievo;
- si prevede il prelievo dal 1° ottobre 2022 al 19 gennaio 2023;

Considerati gli elementi e dati inerenti alla fenologia delle seguenti specie:

Beccaccino:

- alla specie è riconosciuto uno stato in diminuzione ma a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22693097/155504420>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) ma Declining come nidificante;
- nella flyway di riferimento Black Sea & Mediterranean <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8> la popolazione svernante nel periodo 1980-2018 è in moderato incremento;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono stabili (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» la specie non nidifica in Italia, e la presenza di eventuali individui alla terza domenica di settembre nelle zone di caccia, è sicuramente da ricondurre, anche per soggetti nati nell'anno, ad esemplari

con la piena capacità di volo a significare, come indicato nel Volume 1 dei vigenti Key Concepts, il raggiungimento dell'indipendenza, il più completo sviluppo degli ultimi nati e quindi la fine del periodo della riproduzione;

Frullino:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22693133/86640472>);
- in base al reporting art 12 (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Lymnocryptes+minimus&reported_name=) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) e Secure come nidificante;
- nella flyway di riferimento Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1970-2018 è stabile;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» la specie non nidifica in Italia, e la presenza di eventuali individui nelle zone di caccia alla terza domenica di settembre, è sicuramente da ricondurre, anche per soggetti nati nell'anno, ad esemplari con la piena capacità di volo a significare, come indicato nel Volume 1 dei vigenti Key Concepts, il raggiungimento dell'indipendenza, il più completo sviluppo degli ultimi nati e quindi la fine del periodo della riproduzione;

Gallinella d'acqua:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/62120190/155506651>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- nella flyway di riferimento Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1991-2018 è in moderato incremento;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019) la specie è considerata a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 è in moderato incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) le popolazioni di Gallinella d'acqua hanno un andamento fluttuante dal 2002 al 2022;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la terza decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Folaga:

- alla specie è riconosciuto uno stato in incremento e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=fulica%20atra&searchType=species>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante. In Italia è in incremento sul lungo termine come nidificante e stabile nel lungo termine come svernante;
- nella flyway di riferimento Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1987-2018 è stabile;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019) la specie è considerata a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;

- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato declino (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) le popolazioni di Folaga in Lombardia hanno mostrato un calo sul lungo termine, accompagnato da fluttuazioni un declino moderato dal 2002 al 2022;
- i dati sopraindicati, in particolare per la situazione riproduttiva europea e per quella svernante della flyway di riferimento, nonché per quella nidificante e svernante in Italia secondo i dati del reporting art. 12, indicano che la specie, nonostante sia cacciata da decenni in Italia sino al 31 gennaio, ha un andamento di crescita della popolazione favorevole, ad indicare la sostenibilità dell'esercizio venatorio;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la terza decade di luglio, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Porciglione:

- alla specie è riconosciuto uno stato di specie in diminuzione ma LC: Least Concern a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22725141/155533298>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea sconosciuto (LC: Least Concern) come nidificante;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019) la specie è considerata a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato declino (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la seconda decade di settembre, tempistica in parziale sovrapposizione con la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;
- si considera in tal caso la possibilità di utilizzare la sovrapposizione di una decade con il periodo della riproduzione indicato nel documento Key concepts, come indicato dal documento guida interpretativa alla Direttiva Uccelli paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, in quanto la sovrapposizione di una decade fra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione «teorica» o «potenziale» (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione «reale»;

Germano reale:

- alla specie è riconosciuto uno stato in incremento e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22680186/59959879>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante. In Italia è in incremento come nidificante e come svernante nel lungo termine;
- nella flyway di riferimento Northern Europe/West Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1967-2018 è in moderato incremento;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019) la specie è considerata a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

- latori). 2019 la specie è considerata a minorpreoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
 - in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) l'andamento del totale rilevato per la specie mostra un trend fluttuante; l'abbondanza rilevata nel 2022 appare superiore rispetto al 2020, ma inferiore rispetto al periodo 2013-2019;
 - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
 - secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la terza decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Alzavola:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=anas%20crecca&searchType=species>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante. In Italia è in incremento come nidificante e svernante;
- nella flyway di riferimento W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1986-2018 è in moderato incremento;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019) la specie è considerata in pericolo (EN: Endangered) come nidificante;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in forte incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) l'andamento del numero complessivo di individui censiti mostra un pattern sostanzialmente di fluttuazione con generale graduale incremento;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la prima decade di settembre, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Codone:

- alla specie è riconosciuto uno stato di specie in diminuzione ma LC: Least Concern a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=anas%20acuta&searchType=species>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è minacciato (EN: Endangered) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante;
- nella flyway di riferimento W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1991-2018 è in moderato incremento;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019 la specie è considerata in categoria Non Applicabile (NA, Not Applicable), definizione adottata quando la specie in oggetto non può essere inclusa tra quelle da valutare (ad esempio se la sua presenza nell'area di valutazione è marginale, rispetto all'areale della specie);

- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) il Codone è sempre risultato presente sul territorio regionale con poche unità, la cui variazione di entità risulta talmente fluttuante da non essere, al momento, esplicativa sullo stato delle sue popolazioni;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» la specie non nidifica in Italia, e la presenza di eventuali individui nelle zone di caccia alla terza domenica di settembre, è sicuramente da ricordare, anche per soggetti nati nell'anno, ad esemplari con la piena capacità di volo a significare, come indicato nel Volume 1 dei vigenti Key Concepts, il raggiungimento dell'indipendenza, il più completo sviluppo degli ultimi nati e quindi la fine del periodo della riproduzione;
- tenuto conto di quanto indicato nel parere ISPRA sopra citato relativamente alla adozione di un carriere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore;

Fischione:

- alla specie è riconosciuto uno stato di specie in diminuzione ma LC: Least Concern a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22680157/111892532>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è minacciato (VU: Vulnerable) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante;
- nella flyway di riferimento W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1983-2018 è stabile;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) il numero di individui di Codone complessivamente rilevati mostra un declino a partire dal 2017; nel 2022 la situazione si è mantenuta sostanzialmente immutata rispetto al 2020, al di sotto dei valori rilevati a partire dal 2009;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» la specie non nidifica in Italia, e la presenza di eventuali individui nelle zone di caccia alla terza domenica di settembre, è sicuramente da ricordare, anche per soggetti nati nell'anno, ad esemplari con la piena capacità di volo a significare, come indicato nel Volume 1 dei vigenti Key Concepts, il raggiungimento dell'indipendenza, il più completo sviluppo degli ultimi nati e quindi la fine del periodo della riproduzione;

Mestolone:

- alla specie è riconosciuto uno stato di specie in diminuzione ma LC: Least Concern a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22680247/153875944>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea quasi minacciato (NT: Near threatened) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante;
- nella flyway di riferimento W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1988-2017 è in moderato incremento;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in moderato incremento (Zenatello M., Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Brambilla et al. 2022) il numero di individui di Codone mostrato dal numero complessivo di individui rilevati, denota un possibile

incremento sul lungo termine, seguito da un possibile calo a partire dal 2017, anno in cui si è registrata la massima abbondanza;

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la terza decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Marziala:

- alla specie è riconosciuto uno stato di specie in diminuzione ma LC: Least Concern, a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/species/22680157/166199138>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è minacciato (VU: Vulnerable);
- nella flyway di riferimento W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa (<http://iwc.wetlands.org/index.php/ae-watrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1991-2018 è in stato quantitativo incerto;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la seconda decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Canapiglia:

- alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=anas%20strepera&searchType=species>);
- in base al reporting art 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) il suo stato nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come nidificante e a minor preoccupazione (LC: Least Concern) come svernante;
- nella flyway di riferimento North-east Europe/Black Sea & Mediterranean (<http://iwc.wetlands.org/index.php/ae-watrends8>) la popolazione svernante nel periodo 1970-2018 è in moderato incremento;
- nella lista rossa degli uccelli italiani (Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2019 la specie è considerata NT: Near threatened, cioè la categoria che indica le specie non in categoria di minaccia;
- le popolazioni svernanti in Italia nel periodo 2009-2018 sono in forte incremento (Zenatello M, Baccetti N. e Luchetta A. 2021. INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS REPORT. ITALY 2009-2018. Consultabile: <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- in base ai dati IWC per la Lombardia (Longoni V. & Fasola M. 2020) per la Canapiglia nel periodo 2002-2020, finora, è stato registrato un aumento;
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale della caccia tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la terza decade di luglio, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;

Ritenuto pertanto di prevedere per le specie: Beccaccino, Frulino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marziala, Canapiglia, in base agli elementi in narrativa, il prelievo dalla terza domenica di settembre 2022 al 19 gennaio 2023;

Considerati i seguenti elementi riportati nel DOCUMENTO TECNICO RELATIVO ALLA MODIFICA DEL CALENDARIO VENATORIO 2022-2023 relativamente alla Quaglia ovvero che:

- valutati gli andamenti della specie a livello regionale e lo stato di conoscenza e tendenza a livello europeo, si intende salvaguardare la specie limitando il periodo di caccia tra il primo ed il 31 ottobre 2022 e prevedere un carniere massimo

giornaliero e stagionale per cacciatore pari a 3 e 20 capi;

Ritenuto pertanto di prevedere per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra il 1 ottobre ed il 31 ottobre 2022;

Considerati i seguenti elementi e dati inerenti alla fenologia delle specie Beccaccia:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- secondo la classificazione IUCN alla specie è riconosciuto uno stato a minor preoccupazione (LC: Least Concern) a livello globale (<https://www.iucnredlist.org/search?query=scolopax%20rusticola&searchType=species>);
- secondo il Report Art.12 della Direttiva, in UE (<https://natureart12.eionet.europa.eu/article12>) la specie nell'Unione Europea è a minor preoccupazione (LC: Least Concern), quindi si può affermare che l'attività venatoria in Italia ed Europa non ha causato alcun effetto negativo sulla specie e la sua conservazione a tutti i livelli biogeografici;
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica, Andreotti afferma che «i movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile»;
- nella bibliografia citata nella «Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadì riferite all'Italia nel documento «Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC» a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INF5 2004, tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- lo studio recente sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International «Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking» (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione prenuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- lo studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo «Inerindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock», che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostra e conferma che le partenze per la migrazione prenuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio;

La pubblicazione sopra citata, riguardante uno studio con la telemetria satellitare svolto dal 2010 al 2018 ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale della beccaccia cominciano in Italia, Piemonte incluso, all'inizio di marzo con possibili anticipi alla fine di febbraio. I risultati recenti della continuazione dello studio, oggi in atto fra Federuccia - Amici di Scolopax e Università di Milano (dal 2019 e oggi in corso) ha dimostrato che ben 21 partenze per la migrazione prenuziale di beccacce marcate in dicembre in Italia con trasmettitore satellitare o GPS-GSM, sono avvenute a partire dall'inizio di marzo, confermando così i dati presenti nella pubblicazione di Current Zoology e il fatto che nel mese di gennaio non avvenga l'inizio della migrazione (Università di Milano Relazione attività 2019-20 e 2020-21);

- la caccia alla Beccaccia in Lombardia, ai sensi della l.r. 17/2004, art. 3, comma 1, può essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, fatta eccezione per i soli ATC, nei quali la l.r. 26/93, art. 40, comma 1-bis, consente la caccia alla specie fino al 31 gennaio, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica;
- con il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo», si è prevista una specifica tutela della specie in occasione di eventi climatici sfavorevoli;
- tenuto conto anche che sono in fase di definizione specifiche azioni per il monitoraggio della Beccaccia in tutte le realtà territoriali interessate e dei relativi corsi di formazione, nonché la mappatura delle principali aree di svernamento della specie;

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

- secondo i vigenti «Key Concepts» il termine del periodo di riproduzione indicato per l'Italia è la seconda decade di agosto, tempistica ampiamente precedente la terza domenica di settembre, data in cui si prevede l'apertura della caccia;
- secondo i vigenti «Key Concepts» l'inizio del periodo di migrazione prenuziale ha luogo dalla seconda decade di gennaio, ma come definito dal documento «Key Concepts», alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42» secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento «Key Concepts». Tale elemento pare ancora più sostenibile considerando la latitudine della Lombardia;

Ritenuto pertanto di prevedere per la Beccaccia il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, e che nel mese di gennaio 2023 il prelievo venatorio della specie sia consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di 2 capi per cacciatore;

Ritenuto altresì che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 7969 del 7 giugno 2022 ad oggetto: «Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2022-2023, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.», sopra richiamato, siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2022/2023 nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, ivi individuate;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. 31 maggio 2022, n. XI/6462;

Stabilito altresì che, stante l'imminente avvio della stagione venatoria 2022-23, il presente atto sia immediatamente esecutivo;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2022-2023 la riduzione del prelievo per le specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), Moretta (*Aythya fuligula*) Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Combattente (*Calidris pugnax*), Allodola (*Alauda arvensis*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, come segue:

- la sospensione del prelievo della specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Combattente e Pavoncella;
- per l'Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola» ovvero:
 - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
 - per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra il 1 e il 31 ottobre 2022;

2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marziaiola, Canapiglia, il prelievo dalla terza domenica di settembre 2022 al 19 gennaio 2023;

3. di prevedere:

- per la specie Codone un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore;
- per la specie Merlo il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022, con prelievo

nel mese di settembre da appostamento con 5 capi abbattibili per cacciatore per giornata di caccia;

- per la specie Tordo bottaccio il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022;
- per le specie Tordo sassello e Cesena il prelievo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023;
- per la specie Beccaccia il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, e che nel mese di gennaio 2023 il prelievo venatorio della specie sia consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di 2 capi per cacciatore;

4. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;

5. che le prescrizioni di cui al decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 7969 del 7 giugno 2022 ad oggetto: «Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2022-2023, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.», siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2022/2023 nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Franco Claretti

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 10 giugno 2022 - n. 8197

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate sul Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 e concessione delle relative agevolazioni - 6° provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguitamento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della l.r. 11/2014;

Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il «Fondo Confidiamo nella ripresa», misura finalizzata a sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- la dotazione della misura è di euro 60.000.000,00 (incrementata a 60.593.000,00 dalla d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5793);
- l'agevolazione della misura si compone di:
 - un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
 - una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
 - un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;
- il finanziamento è concesso dai Confidi aderenti a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

• decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) e, in tal caso, la percentuale di garanzia si riduce dal 100% all'80%;

• qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

• i Confidi:

- effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;

- ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

- nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Richiamato il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo «Confidiamo nella ripresa»;

Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 è previsto che:

- la copertura finanziaria del Bando «Confidiamo nella ripresa», ai sensi delle richiamate d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è assicurata come segue:
 - 44.580.442,11 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 16.012.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- le imprese richiedenti l'agevolazione devono rivolgersi direttamente ai Confidi per richiedere il finanziamento e presentare ai Confidi medesimi il Modulo di adesione al Bando;
- le domande di agevolazione per conto dei beneficiari saranno presentate direttamente dai Confidi dalle ore 11:00 del 25 gennaio 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

L'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando;

- la verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento e che, nell'ambito del processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, procede a:
 - fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;
 - verificare in visura camerale che il codice Ateco dei Soggetti beneficiari rientri nell'elenco di cui all'Appendice 2 del Bando, lo stato di attività e la sede legale/operativa;
 - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 3.1 nel periodo di validità del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento di minimi decorsa la validità del regime temporaneo;
 - acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato di difficoltà e la dimensione di impresa e la coerenza della finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;
 - acquisire una sintesi del progetto (di investimento o di fabbisogno di capitale circolante) dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando evidenza della verifica nella check list istruttoria;
 - dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata e verificata su ogni domanda sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
 - dare evidenza nella check list istruttoria della verifica sullo stato di difficoltà richiesta dalla normativa sugli aiuti di stato (che sulla base del Regime di aiuti è richiesto per le medie imprese) allegando il modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
- ogni Confidi deve trasmettere per ogni operazione finanziaria i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste;
- ai fini della concessione della Garanzia regionale e del contributo a fondo perduto segue l'istruttoria del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia che verifica l'istruttoria del Confidi anche con l'ausilio di controlli automatizzati e incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione;
- il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento da adottare entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali;
- il contributo a fondo perduto, determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito, potrà essere fruito dal Soggetto Beneficiario subordinatamente alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua che sarà direttamente scontata al beneficiario dal Confidi;

Dato atto che ad oggi le attività istruttorie svolte dal Responsabile del Procedimento si sono completate per ulteriori 31 domande, di cui 31 ammissibili all'agevolazione per un totale di 530.000,00 euro di garanzie e 53.000,00 euro di contributi a fondo perduto, riportati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 1 «FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITÀ DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA, DI CUI AL D.D.U.O. 30 DICEMBRE 2021, N. 19042 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 6° PROVVEDIMENTO», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto di:

- di approvare il sesto provvedimento di concessione dell'agevolazione del bando ConfidiAmo nella Ripresa alle 31 domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di assumere i relativi impegni di spesa a favore dei Confidi che hanno presentato le domande per conto dei soggetti beneficiari, a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- di impegnare, a favore dei Confidi, per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escussione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
- per le agevolazioni concesse sul «Fondo ConfidiAmo nella ripresa» in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto del presente provvedimento prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari, che verrà eseguita al momento dell'erogazione dell'agevolazione ai Confidi (sia in caso di escussione della garanzia, sia in caso di liquidazione della quota di contributo a fondo perduto da scontare al soggetto beneficiario dal piano di ammortamento del finanziamento secondo le modalità previste dal Bando ConfidiAmo nella ripresa);

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Richiamato il d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, che conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui all'emanando d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, fra le quali rientra «Confidiamo nella ripresa», è stato stabilito che le concessioni proseguiranno nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell'Aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel DL 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Dato atto, pertanto, che le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (30 giugno 2022 salvo proroga del Regime e dell'Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. c.d. «Sostegni ter» entro i massimali ivi previsti per singola impresa;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Commercio, reti distributive e fiere»;

Dato atto che:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496 aggiornato a seguito delle modifiche di cui all'aiuto SA. 101025 dal CAR n. 21337;
- gli aiuti concessi sull'Avviso 1 bis sono registrati in RNA nella misura attuativa id. 55060 «FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA, DI CUI AL D.D.U.O.30 DICEMBRE 2021, N. 19042 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 6° PROVVEDIMENTO», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codici COR riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal Bando;

• avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

- contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- i codici CUP riferiti alla concessione delle agevolazioni alle singole imprese beneficiarie sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra l'altro, sono stati aggiornati gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico e U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere;
- la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento organizzativo» che ha affidato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 «XIII Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/115826 «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato 1 «FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA, DI CUI AL D.D.U.O.30 DICEMBRE 2021, N. 19042 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 6° PROVVEDIMENTO», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONFIDI SYSTEMA S.C.	142266	14.01.104.14850	380.000,00	0,00	0,00
ARTFIDI LOMBARDIA SCRL	722081	14.01.104.14850	90.000,00	0,00	0,00
Sviluppo Artigiano Società Consorziale Cooperativa di Garanzia Collettiva FIDI	1010424	14.01.104.14850	60.000,00	0,00	0,00

3. Di dare atto che come disposto dalla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) sono impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

4. Di impegnare a favore dei Confidi, per ciascun beneficiario la quota di garanzia in quanto il contributo a fondo perduto insiste sul valore massimo della garanzia che, nel caso di escusione non darà luogo all'erogazione del contributo a fondo perduto, mentre, nel caso del 90% del rimborso del finanziamento concesso dal Confidi darà luogo esclusivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto sull'impegno relativo alla garanzia.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

7. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari e ai Confidi e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

_____ • _____

ALLEGATO 1												
FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA, DI CUI AL D.D.U.O.30 DICEMBRE 2021, N. 19042 - DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE - 6° PROVVEDIMENTO												
	ID domanda	Confidi finanziatore	Codice fiscale Confidi finanziatore	Ragione sociale Soggetto Beneficiario	Numero di protocollo	Partita IVA Soggetto Beneficiario	Importo garanzia	Importo contributo	CUP contributo	CUP caranzia	COR Contributo	COR Garanzia
1	3530147	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIAATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	80003290170	L'ARTISTA DI PAGLIARO ROBERTO	O1.2022.0004595	03812830168	20.000,00 €	2.000,00 €	E98I22000420009	E98I22000500009	8899374	8863933
2	3530912	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIAATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	80003290170	QUANTOBASTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	O1.2022.0004618	04184020982	20.000,00 €	2.000,00 €	E88I22000410009	E88I22000520009	8900595	8835308
3	3561393	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIAATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	80003290170	BRIVIO CESARE	O1.2022.0005929	03806720136	20.000,00 €	2.000,00 €	E58I22000570009	E58I22000680009	8903207	8872204
4	3561492	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIAATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	80003290170	LELIO MARCO	O1.2022.0005978	04283290965	10.000,00 €	1.000,00 €	E48I22000790009	E48I22001100009	8903341	8872223
5	3630168	"COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVIAATA "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	80003290170	FRESCHISSIMO S.R.L.	O1.2022.0011994	04035420985	20.000,00 €	2.000,00 €	E58I22001140009	E58I22001170009	8891670	8904939
							Totale	90.000,00 €	9.000,00 €			
6	3477891	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	BOWLING MOVE IN S.R.L.	O1.2022.0003415	10415160968	20.000,00 €	2.000,00 €	E28I22000540009	E28I22000630009	8898386	8888368
7	3477901	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	PANIFICIO BERTONI GIAN CARLO & C. S.N.C.	O1.2022.0003416	01660120203	20.000,00 €	2.000,00 €	E68I22000740009	E68I22000810009	8898550	8888369
8	3477928	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	VESPAS S.N.C. DI MORO MAURIZIO E CORGHI MATTEO	O1.2022.0003417	02188500207	10.000,00 €	1.000,00 €	E98I22000410009	E98I22000490009	8898586	8888283
9	3558549	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	LUME S.R.L.	O1.2022.0005594	03912920133	20.000,00 €	2.000,00 €	E38I22000800009	E38I22000890009	8893926	8897799
10	3560448	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	GADDA ROMINA MARIEL	O1.2022.0005854	04391350164	10.000,00 €	1.000,00 €	E18I22000790009	E18I22000930009	8901099	8888142
11	3561304	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIAATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	GUMA S.R.L.	O1.2022.0005886	10851420967	20.000,00 €	2.000,00 €	E48I22000670009	E48I22000980009	8902170	8872181

	ID domanda	Confidi finanziatore	Codice fiscale Confidi finanziatore	Ragione sociale Soggetto Beneficiario	Numero di protocollo	Partita IVA Soggetto Beneficiario	Importo garanzia	Importo contributo	CUP contributo	CUP caranzia	COR Contributo	COR Garanzia
12	3561312	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	FLORICOLTURA LA VIOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	O1.2022.0005897	04181810989	20.000,00 €	2.000,00 €	E58I22000550009	E58I22000660009	8902872	8872189
13	3561329	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	ULIVO S.R.L.	O1.2022.0006120	04525170165	15.000,00 €	1.500,00 €	E78I22000400009	E78I22000490009	8903139	8872194
14	3561411	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	IDEA DONNA DI IANNINO MARIANNA	O1.2022.0005942	12707880154	10.000,00 €	1.000,00 €	E38I22000810009	E38I22000900009	8903324	8872206
15	3563525	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	FOODGANG S.R.L.	O1.2022.0006246	11006210964	10.000,00 €	1.000,00 €	E48I22000800009	E48I22001110009	8903318	8872229
16	3563579	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	PINSART ITALIA SRL	O1.2022.0006567	10770300969	10.000,00 €	1.000,00 €	E48I22000720009	E48I22001030009	8902589	8874164
17	3602588	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	AVANTGARDE DI CIOBOTARU JULIANA	O1.2022.0010585	02627230200	10.000,00 €	1.000,00 €	E58I22001010009	E58I22001120009	8903135	8874167
18	3611746	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	M.CASA SNC DI MAZZOLENI VALENTINO & C.	O1.2022.0011275	04049360169	20.000,00 €	2.000,00 €	E88I22000710009	E88I22000800009	8903170	8874152
19	3611935	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	VILLA RENOIR SRL	O1.2022.0011287	09092610964	20.000,00 €	2.000,00 €	E38I22001390009	E38I22001410009	8888615	8892670
20	3619246	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	ROS DI AIELLO ROSANNA	O1.2022.0011637	10038200969	20.000,00 €	2.000,00 €	E68I22001500009	E68I22001540009	8888629	8892675
21	3623387	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	NUOVO FORNO ORTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	O1.2022.0011819	10575990964	20.000,00 €	2.000,00 €	E48I22001670009	E48I22001720009	8888688	8892698
22	3623439	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	CAFE' MR. JOHN DI YLENIA CHIAVAZZO	O1.2022.0011829	10028220969	20.000,00 €	2.000,00 €	E68I22001510009	E68I22001550009	8888698	8892702
23	3634507	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	EARTH - S.R.L.	O1.2022.0012154	10413330969	20.000,00 €	2.000,00 €	E48I22001770009	E48I22001780009	8879018	8891600
24	3634518	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	BERETTA MARIA E C. S.N.C.	O1.2022.0012155	00926050139	20.000,00 €	2.000,00 €	E28I22000830009	E28I22000850009	8874253	8891563
25	3639779	CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMA!"	02278040122	CANTAMESSA MARTINA ACCONCIATURE	O1.2022.0012560	04171820162	10.000,00 €	1.000,00 €	E58I22001280009	E58I22001300009	8892615	8908345

	ID domanda	Confidi finanziatore	Codice fiscale Confidi finanziatore	Ragione sociale Soggetto Beneficiario	Numero di protocollo	Partita IVA Soggetto Beneficiario	Importo garanzia	Importo contributo	CUP contributo	CUP caranzia	COR Contributo	COR Garanzia
26	3641866	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	"DIAMOCI UN TAGLIO DI PIERETTI KATIA"	O1.2022.0012661	02676130129	20.000,00 €	2.000,00 €	E98I22001170009	E98I22001180009	8892628	8908458
27	3641943	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	HAPPY PIZZA DI AHMED TANVEER	O1.2022.0012667	03414350136	15.000,00 €	1.500,00 €	E38I22001500009	E38I22001510009	8892634	8908467
28	3641953	CONFIDI SYSTEMAI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATA "CONFIDI SYSTEMAI"	02278040122	TRE DI S.R.L.	O1.2022.0012668	02537030138	20.000,00 €	2.000,00 €	E68I22001560009	E68I22001570009	8892641	8908476
Totale												380.000,00 €
Totale												38.000,00 €
29	3435269	SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI G ARANZIA COLLETTIVA FIDI	90009050270	DI LASCIO RAFFAELE	O1.2022.0002209	02882300128	20.000,00 €	2.000,00 €	E18I22000350009	E18I22000270009	8890982	8892657
30	3596556	SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI G ARANZIA COLLETTIVA FIDI	90009050270	SEVEN SEVEN S.R.L.	O1.2022.0010256	03795140122	20.000,00 €	2.000,00 €	E48I22001410009	E48I22001520009	8903095	8837065
31	3600604	SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI G ARANZIA COLLETTIVA FIDI	90009050270	NUOTO & FITNESS VARESE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	O1.2022.0010482	02430030029	20.000,00 €	2.000,00 €	E38I22001090009	E38I22001240009	8903066	8837130
Totale												60.000,00 €
Totale complessivo												530.000,00 €
Totale complessivo												53.000,00 €

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di promovimento 17 marzo 2022 - n. 32

Ordinanza del 17 marzo 2022 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. c/ Comune di Villasanta. - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87

IL CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale (Sezione quarta)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2020, proposto dal Fallimento Lombarda Petroli in liquidazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella e Guido Francesco Romanelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5,

contro

il Comune di Villasanta, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28, per la riforma della sentenza del TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 654 del 20 aprile 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villasanta e della Provincia di Monza e della Brianza;

Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 2912 del 20 maggio 2021;

Lette le memorie delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021, il consigliere Emanuela Loria e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

La fase pregressa del giudizio.

1. La presente controversia concerne la disciplina urbanistica - prevista dal Piano di Governo del territorio (d'ora in poi «PGT») approvato dal Comune di Villasanta nel 2019 - di un'ampia area di proprietà del Fallimento Lombarda Petroli S.r.l., in liquidazione (d'ora in poi «Fallimento»), facente parte della porzione sud del territorio comunale, occupata da insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati, tra i quali la raffineria di petrolio, per i quali il piano prevede la reindustrializzazione moderna, ampliata a funzioni «mixite», cioè a esercizi commerciali di vicinato, esercizi pubblici, artigianato e terziario.

1.1. Il Fallimento ha proposto appello, per le parti che lo hanno visto soccombente, avverso la sentenza del TAR per la Lombardia n. 654 del 20 aprile 2020, la quale:

a) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal Fallimento stesso avverso la ridetta disciplina urbanistica, nella parte relativa all'impugnazione della determinazione provinciale n. 145 del 30 gennaio 2019, contenente il piano della Provincia di Monza e Brianza;

b) ha accolto parzialmente lo stesso ricorso, nella parte relativa all'impugnazione del PGT del Comune di Villasanta rispetto alle aree standards.

1.2. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all'appello ed ha proposto appello incidentale, con il quale ha criticato la statuizione del primo giudice che ha ritenuto illegittima, per difetto di motivazione, la previsione di uno standard pari al 55% della superficie del compendio, notevolmente superiore al limite minimo del 10%, individuato per le aree destinate ad insediamenti industriali o assimilati dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

In particolare, e per quanto qui d'interesse, la tesi del Comune può così riassumersi:

a) l'art. 103, comma 1 bis, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, salvo che per i limiti inderogabili sulle distanze, ha disposto la disapplicazione delle norme del

decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per i PGT adeguati alle disposizioni dell'art. 26, commi 2 e 3, della stessa legge regionale;

b) la disposizione è conforme al principio previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale accorda a leggi e regolamenti regionali la possibilità di derogare alle prescrizioni del suddetto decreto ministeriale n. 1444/1968, «con particolare riguardo a quelle in materia di spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi», e dunque agli standard;

c) il principio statale ha trovato applicazione nell'art. 9, comma 3, della stessa legge regionale, il quale ha fissato il limite minimo della dotazione standard per la zona destinata a «residenza» a 18 mq per abitante, rinviando alla pianificazione locale la determinazione per le altre destinazioni funzionali;

d) nell'art. 9, la riserva di atto amministrativo è ancorata a tre elementi essenziali, costituiti dalla qualità delle attrezzature insediate e da insediare, alla loro fruibilità e accessibilità;

e) il PGT, pertanto - fatta salva la misura minima stabilita per la destinazione a residenza - è autonomo nello stabilire il fabbisogno della dotazione di standard senza dover partire dai minimi previsti nel decreto ministeriale n. 1444/1968.

1.3. Il Fallimento ha criticato la tesi suesposta, mettendo in rilievo fra l'altro:

a) che la «disapplicazione» del decreto ministeriale n. 1444/1968 per effetto dell'art. 103 della legge regionale cit. comporterebbe la conseguenza di affidare a ciascun singolo PGT dei comuni adeguatisi alle disposizioni dell'art. 26 della stessa legge regionale la definizione della quantità di standard applicabile per le zone diverse da quella residenziale, senza nemmeno un parametro di riferimento stabilito a livello regionale;

b) che tale interpretazione contrasterebbe con l'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, poiché l'attribuzione alle regioni del potere di regolamentare la materia degli standards in modo differente dal decreto ministeriale cit. non può essere interpretata come totale liberalizzazione (in eccesso e in riduzione) delle regole affidate all'arbitrio di ogni singola amministrazione comunale, perché contrasterebbe con il rispetto degli articoli 7, 10, 13 e dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in tema di piani urbanistici generali e di piani particolareggiati, che rendono obbligatoria la fissazione di standards, di limiti e parametri inderogabili per l'edificazione applicabili in sede di pianificazione urbanistica, disposizione che ha legittimato l'emanazione del decreto ministeriale in argomento;

b1) che, invece, l'art. 2-bis perseguiterebbe l'obiettivo di consentire alle regioni di fissare limiti diversi rispetto a quelli del decreto ministeriale per orientare le scelte pianificatorie comunali, con la conseguenza di rendere possibile la limitata modifica dei parametri generali previsti dal decreto ministeriale medesimo.

Infine, per l'ipotesi che fosse ritenuta corretta la tesi del comune e non percorribile una interpretazione adeguatrice delle norme vigenti, il Fallimento ha chiesto al Collegio di scrutinare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 26 e 103, comma 1-bis, della citata legge regionale n. 12 del 2005 per contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42, 97, 113 e 117 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali dettati dagli articoli 7, 10, 13 e 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, in quanto si determinerebbe

- il differente trattamento di cittadini che realizzino lo stesso intervento edilizio in comuni differenti (art. 3 della Costituzione);

- la limitazione al diritto di difesa, in assenza di un parametro legislativo e regolamentare su cui pre-definire il livello di ragionevolezza della scelta pianificatoria assunta in tema di standards (articoli 24 e 113 della Costituzione);

- la lesione del diritto di proprietà e del diritto di impresa, potendo il Comune prevedere uno standard del 99%, non incontrando limiti nel massimo, così determinando una situazione para-espropriativa (articoli 41 e 42 della Costituzione);

- la violazione del preceitto di buon andamento della pubblica amministrazione, non essendo previsti limiti nel minimo, con la conseguenza che il comune potrebbe ridurre gli standards dovuti al 1% dell'estensione territoriale e consentire l'edificazione su tutto il resto, con enorme carico urbanistico non accompagnato dalle necessarie dotazioni di servizi, nonostante vi sia obbligo di rispettare l'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 (art. 97 della Costituzione);

- la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi generali dettati dalla legge n. 1150 del 1942

e dalla legge n. 765 del 1967, dei quali il decreto ministeriale n. 1444/1968 costituisce mera attuazione, tanto che viene definito come regolamento legislativo, oltreché degli articoli 9 e 10 della legge n. 62 del 1953, nella parte in cui obbligano a definire limiti inderogabili di edificazioni e di standards che le citate norme regionali hanno impropriamente abrogato, tenendo anche presente che la «disapplicazione» da parte regionale di norme statali può avvenire solo per le c.d. «norme cedevoli» regolamentari (il decreto ministeriale n. 1444/1968 è, per consolidata giurisprudenza, norma solo formalmente regolamentare con valenza legislativa in quanto attua in modo necessitato ed ineludibile norme di legge inderogabili) in quanto l'urbanistica è materia corrente, ma non può avvenire in riguardo a norme di legge statale, specie se fissino principi fondamentali delle materia, anche riferibili a norme statali di principio già previgenti, soprattutto con riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/1968, le quali sono considerate munite di efficacia preceettiva inderogabile, anche in relazione agli obiettivi citati dall'art. 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, essendo evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione anche in relazione alla c.d. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in cui la dotazione di standards urbanistici rientra e - più in generale - con riferimento alla competenza esclusiva statale in tema di proprietà privata.

2. Con sentenza non definitiva n. 3912 del 20 maggio 2021, questa Sezione:

- a) ha respinto l'appello principale;
- b) ha disposto l'estromissione della Provincia di Monza e della Brianza dal giudizio;
- c) ha compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nei confronti della Provincia;
- d) ha riservato al definitivo ogni decisione sull'appello incidentale e sulle spese;
- e) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione dell'appello incidentale e ha demandato al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di trattazione in esito al deposito delle memorie delle parti.

2.1. In particolare, la sentenza sopra indicata ha riservato la decisione sui possibili profili di incostituzionalità, che sono stati analiticamente enucleati ai punti 15 e 16 e che sono stati sinteticamente individuati al punto 17, all'esito delle interlocuzioni con le parti.

Giova citare testualmente i sopraindicati passaggi della sentenza:

«15. La questione di costituzionalità prospettata dal Fallimento può così sintetizzarsi:

Se sia o meno non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, in combinato disposto con gli articoli 9 (implicitamente dedotto) e 26, della legge regionale n. 12 del 2005, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, stante la competenza concorrente dello Stato in materia di «governo del territorio», all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, stante la legislazione esclusiva statale nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», nonché in riferimento ad altri valori tutelati dalla Costituzione, quali il differente trattamento di cittadini che realizzino lo stesso intervento edilizio in comuni differenti (art. 3 della Costituzione), il diritto di proprietà (art. 24 della Costituzione), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione); posto che la legge regionale (art. 103, comma 1-bis) - in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici (art. 26) - prevede che non si applicano tutte le disposizioni del decreto ministeriale del 1968 diverse da quelle attinenti alle distanze tra fabbricati, le quali sono derogabili a determinate condizioni, e demanda al «Piano dei servizi», adottato dal Comune in collegamento con il «Documento di piano» (articoli 8 e 9), l'individuazione, previa determinazione del numero degli utenti sulla base di criteri predefiniti, della dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, la dotazione di verde, i corridoi ecologici e il sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, la viabilità, stabilisce solamente una dotazione minima (art. 9, comma 3), pari a diciotto metri quadrati per abitante, di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per le zone residenziali; in tal modo violando i principi fondamentali della legislazione statale, che impongono in tutti i comuni l'osservanza di «rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti (residenziali) e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi» (art. 41-quinquies, commi 8 e 9, legge n. 1150 del 1942), come specificati dalle disposizioni del decreto ministeriale del 1968, più vol-

te ritenuto dotato di efficacia preceettiva e inderogabile in quanto attuativo del suddetto art. 41-quinquies (art. 117, terzo comma); violando altresì, la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (117, secondo comma) e il buon andamento dell'amministrazione (art. 97), rimettendo alla regolamentazione comunale anche l'individuazione dei rapporti minimi di aree standard in zone diverse da quelle residenziali; nonché il diritto di impresa e diritto di proprietà (artt. 41 e 42), rimettendo alla regolamentazione comunale anche l'individuazione dei rapporti massimi di aree standard; nonché finanche il diritto di difesa dinanzi al giudice (art. 24 e 113) in assenza di un parametro legislativo di riferimento per sindacato di ragionevolezza della scelta del singolo comune.

15.1. Può aggiungersi che il presupposto interpretativo assunto dal Fallimento posto alla base della richiesta principale di rigetto dell'appello incidentale, è che l'art. 2-bis cit. consente solo alla legislazione regionale, e non anche alla regolamentazione urbanistica comunale, deroghe ai principi stabiliti dalla legislazione statale, e che, in mancanza delle deroghe previste dalla legge regionale - come nella fattispecie dove la legislazione regionale disciplina solo il minimo degli standards nelle zone residenziali (peraltro in maniera parziale e individuando la dotazione minima nella stessa percentuale prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale del 1968) - per le aree non disciplinate dalla legislazione regionale continuano ad applicarsi i principi statali dell'art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 1942, come specificati dal decreto ministeriale del 1968, con conseguente possibilità di sindacato sulla motivazione dei piani comunali quando si discostano notevolmente dalla percentuale minima statale.

16. Il profilo dell'interpretazione del suddetto art. 2-bis all'interno del sistema dei principi vincolanti per la legislazione regionale individuati dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, come specificati dal decreto ministeriale del 1968.

L'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 consente solo alle regioni di prevedere disposizioni derogatorie al decreto ministeriale del 1968 in materia di standard, «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». Trattandosi di deroghe ai principi della legislazione statale vincolanti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, in mancanza, totale o parziale, dell'esercizio di tale potere di deroga da parte delle regioni potrebbe inferirsi che si riespande l'applicazione dei principi statali dell'art. 41-quinquies, commi 8 e 9, legge n. 1150 del 1942, come specificati dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, secondo lo stesso presupposto interpretativo assunto dal Fallimento.

16.1. Tuttavia, la possibile sostenibilità di tale interpretazione costituzionalmente orientata, secondo il Collegio non consente, nella fattispecie, di sottrarsi alla valutazione della non manifesta infondatezza della possibile questione di legittimità costituzionale delle norme regionali, eccepita dal Fallimento.

16.1.1. La ragione si rinviene nella peculiare «costruzione» dell'art. 103, comma 1-bis, in uno con un esercizio del potere regionale di emanare norme derogatorie che potremmo definire «estremo» per difetto.

Infatti, da un lato l'art. 103, comma 1-bis, dispone la generale non applicabilità del decreto ministeriale del 1968 (con l'eccezione disciplinata della materia delle distanze, che nella causa non viene in rilievo); dall'altro, la regione esercita il potere di legiferare riconosciutole dall'art. 2-bis al minimo, e cioè prevedendo solo (art. 9, comma 3) la dotazione minima di standards per le aree residenziali; per di più, riproducendo la misura minima già individuata dall'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale del 1968 e, quindi, intendendo non applicabili, secondo la previsione generale dell'art. 103, anche le altre disposizioni nella stessa materia, previste dai successivi sommi dell'art. 3 e dall'art. 4, primo e secondo comma.

16.1.2. In definitiva, si potrebbe dire che le norme regionali che derivano il loro fondamento nell'art. 2-bis integrino una «forma apparente» di esercizio del potere conferito alla regione dall'art. 2-bis.

16.3. D'altro canto, proprio la possibile questione di legittimità costituzionale ipotizzabile a parere del Collegio in riferimento allo stesso art. 2-bis, conduce pure nella direzione di escludere la soluzione della interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso articolo, sostenuta dal Fallimento.

17. Il profilo della compatibilità costituzionale del suddetto art. 2-bis, rispetto alla competenza concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio» in riferimento alla regolamentazione delle aree standards.

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Ritiene il Collegio che sia percorribile la tesi secondo cui la nuova disposizione statale introdotta nel 2013, intervenendo in materia di competenza concorrente senza porre alcun confine di principio al potere di deroga attribuito a tutte le regioni rispetto alle preesistenti norme statali, senza assolvere alla funzione propria attribuita dalla Costituzione allo Stato di individuare i principi, così' rendendo certamente possibili legislazioni regionali molto diverse fra di loro, contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

17.1. Inoltre, andrebbe esplorato anche un altro possibile profilo di legittimità costituzionale, rispetto all'art. 117, secondo comma della Costituzione attinente alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Si tratta di valori costituzionali che, come evidenziato anche dal Fallimento nella prospettazione della questione di costituzionalità, sono oramai strettamente correlati alla materia del «governo del territorio», quali la materia attinente alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» [117, secondo comma, lettera m)], quella della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» [art. 117, secondo comma, lettera s)], nonché il diritto di impresa e il diritto di proprietà (articoli 41 e 42 della Costituzione). Correlazione tanto più evidente negli anni Duemila, come si è sviluppata nel corso del tempo nella giurisprudenza della Corte costituzionale ed euroliberaria, rispetto ad epoche ormai lontane, quali gli anni Quaranta e Sessanta del secolo scorso ai quali risale la legislazione nazionale di principio di nostro interesse».

2.2. Inoltre, a delimitare la questione di legittimità costituzionale ai fini della disamina della sua rilevanza e non manifesta infondatezza, si richiama un altro paragrafo della sentenza non definitiva nel quale si è rilevato che: «13. L'esistenza nell'ordinamento statale dell'art. 2-bis cit., oltre che dell'art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 1942 e del decreto ministeriale del 1968, pone all'attenzione del Collegio il preliminare profilo dell'interpretazione del suddetto art. 2-bis all'interno del sistema dei principi vincolanti per la legislazione regionale, individuati dall'art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della legge n. 1150 del 1942, come specificati dal decreto ministeriale del 1968, e della sua compatibilità costituzionale rispetto alla competenza concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio», posto che se fosse ipotizzabile la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis per violazione dell'art. 117, terzo e secondo comma, la stessa sarebbe logicamente preliminare alla illegittimità prospettata dal Fallimento rispetto alle norme regionali, venendo meno - nel caso di ipotetico accoglimento - la base normativa statale che consente di emanare disposizioni regionali derogatorie ai principi già presenti nella legislazione statale.

13.1. Preliminarmente, deve precisarsi che dalla fattispecie in esame derivano i confini della rilevanza della possibile questione di costituzionalità, dovendosi escludere ogni profilo attinente alle deroghe in materia di limiti di distanze fra fabbricati, sui quali la Corte costituzionale è più volte intervenuta.

La fattispecie in esame è incentrata, infatti, unicamente sulle possibili deroghe, da parte della legislazione regionale, al decreto ministeriale del 1968 in materia di «spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi», e dunque agli standards, «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». Materia che, a prescindere dalla mancata ricomprensione nel titolo dell'articolo, è indubbiamente disciplinata dall'art. 2-bis».

3. A seguito della sentenza non definitiva e della richiesta di interlocuzione sui possibili profili di compatibilità costituzionale, le parti hanno depositato memorie, rispettivamente il Fallimento in data 16 luglio 2021 e il Comune di Villasanta in data 19 luglio 2021.

3.1. Entrambe le parti hanno, quindi, depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione della causa.

4. Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Delimitato dunque il thema decidendum ai profili di rilevanza e di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dell'art. 103 della legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Lombardia sopra individuate, la Sezione ritiene di dover sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della precipitata norma statale, e in via consequenziale della norma regionale.

Sulla rilevanza della questione relativa all'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e, in particolare,

al suo comma 1, con i quali è consentita la deroga a livello regionale dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.

6. La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante riposa sul presupposto per cui l'art. 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica cit. autorizzerebbe le regioni ad emanare una legislazione derogatoria rispetto al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare ad annullarne la previsione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

6.1. Ad avviso della Sezione la questione, nel caso in esame, presenta il requisito della rilevanza come argomentato dall'appellante principale.

Infatti, diversamente da quanto in contrario eccepito dal Comune di Villasanta, le disposizioni regionali applicate al caso in esame hanno consentito, proprio in applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di adottare la disciplina urbanistica applicabile al contesto di proprietà del Fallimento con un sovraccarico dimensionale degli standards per la destinazione produttiva attribuita al comparto al di sopra di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso d.m.

Il citato d.m. è parzialmente disapplicato nella Regione Lombardia sulla base dell'art. 103, comma 1-bis, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005, per cui la materia degli standards è interamente disciplinata, in ambito regionale, dall'art. 9 che prevede limiti minimi e non massimi soltanto per le zone residenziali e lascia alla programmazione urbanistica di competenza comunale la scelta della previsione di limiti minimi e massimi per tutte le altre destinazioni. Pertanto - ciò che rileva sotto il profilo della rilevanza - in caso di declaratoria della incostituzionalità dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 verrebbe a mancare il presupposto sul quale poggia la disposizione regionale (a sua volta incostituzionale in via derivata) e sarebbe di nuovo applicabile il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 con i limiti ivi indicati per gli standards.

La questione di costituzionalità dell'art. 2-bis appare, quindi, rilevante per la definizione del giudizio poiché in caso di suo annullamento verrebbe meno il presupposto sul quale poggiano le disposizioni del PGT comunale oggetto del contentioso.

Non può, d'altro canto, trovare spazio l'argomento del comune, secondo cui la questione di costituzionalità sarebbe irrilevante poiché il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non fissa limiti massimi per la dotazione di standards ma solo limiti minimi, per cui, nel caso in esame, venendosi in tema di sovraccarico dimensionale degli standards, non vi sarebbe una violazione bensì una deroga generalizzata autorizzata ai sensi dell'art. 2-bis.

La tesi testé esposta conduce, infatti, alla impossibilità per il giudice di sindacare, in base ai parametri di legittimità, di ragionevolezza e di proporzionalità, le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'ambito della pianificazione urbanistica, essendo venuto meno, per il tramite del meccanismo di deroga di cui all'art. 2-bis, anche il limite minimo nella fissazione degli standard.

Nel caso in esame la questione di costituzionalità è pertanto rilevante poiché l'appellante è stato sottoposto ad una cessione di aree a standard sulla base delle norme del PGT che trovano la loro fonte legittimante nella legge regionale, a sua volta «autorizzata» a stabilire deroghe dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

7. Tanto premesso, va innanzitutto esaminata la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma statale, tale da far venir meno il dovere di rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Una prima possibile interpretazione del genere è stata adombrata, in termini dubitativi e da definirsi a seguito della interlocuzione delle parti, nella stessa precedente sentenza parziale (§§ 16 e 16.1), laddove si sottolinea come, in ogni caso, le regole cogenti del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si riepongono in caso di mancato esercizio da parte delle regioni della facoltà di deroga riconosciuta dall'art. 2-bis; una seconda è ipotizzata dal comune, il quale prospetta la possibilità di interpretare la norma nel senso di far salvi in ogni caso i limiti inderogabili stabiliti dal decreto ministeriale (pag. 5 della memoria del 12 luglio 2021).

Tuttavia, di queste due letture la prima non è idonea a far venir meno la possibile illegittimità costituzionale della disposizio-

ne: il fatto che la «cedevolezza» delle previsioni del decreto ministeriale sia solo potenziale, dipendendo dal concreto esercizio da parte delle regioni della facoltà di deroga, non fa venir meno il vulnus a quella che dovrebbe essere, in thesi, la loro inderogabilità da parte del legislatore regionale.

Quanto alla seconda ipotesi, questa si risolve - in sostanza - nel far dire alla norma regionale qualcosa che la stessa esplicitamente non afferma, sulla base di un'argomentazione ermetica «additiva» che non trova aggancio nel dato testuale.

Peraltra, malgrado un dubbio interpretativo possa forse essersi ingenerato dal successivo comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto dal più recente decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui le disposizioni del comma 1 «sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio», il tenore testuale del comma 1 rimane inequivocabile nel riconoscere il potere di deroga al decreto ministeriale n. 1444/1968 alla possibilità riconosciuta alle regioni e alle province autonome di «dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».

Pertanto, nonostante il quanto mai infelice e poco perspicuo dato testuale, non sembra dubitabile che la finalità della previsione sia quella di autorizzare una deroga a tutti i parametri e criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 1444/1968, e non solo a taluni di essi (ciò che peraltro è confermato dai plurimi interventi legislativi, come quello qui all'attenzione, con cui le regioni si sono avvalse di tale facoltà).

8. Ritenuta impraticabile la via della interpretazione costituzionalmente orientata, la Sezione osserva che la questione assume rilevanza in relazione alla possibile violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 117, terzo comma, con riferimento alla lesione della competenza statale concorrente in materia di «governo del territorio», nonché rispetto al secondo comma del medesimo art. 117, lettere m) ed s) (lesione della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e di «tutela dell'ambiente»).

Sul possibile contrasto con gli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.

9. Con riguardo al primo profilo oggetto di scrutinio, va preliminarmente rilevato che - come già precisato nella sentenza non definitiva emessa da questa stessa sezione (§ 13.1.: «Preliminarmente deve precisarsi che dalla fattispecie in esame derivano i confini della rilevanza della possibile questione di costituzionalità, dovendosi escludere ogni profilo attinente alle deroghe in materia di limiti di distanze fra fabbricati, sui quali la Corte è più volte intervenuta. La fattispecie in esame è incentrata, infatti, unicamente sulle possibili deroghe, da parte della legislazione regionale, al decreto ministeriale del 1968 in materia di «spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli riservati alle attività collettive ai parcheggi» e dunque agli standards, «nell'ambito delle definizioni revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali») - non vi è alcuna analogia della questione in esame rispetto a quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare sent. n. 13 del 7 febbraio 2020) relative alle norme del medesimo decreto ministeriale n. 1444/1968 in materia di distanze (articoli 9 e 10).

Tali ultime norme sono state ritenute dalla Corte in via di principio inderogabili da parte della legislazione regionale, in quanto afferenti alla materia dell'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), mentre lo stesso non si può dire per le altre norme contenute nel citato decreto, le quali prima facie attengono unicamente alla materia «governo del territorio», oggetto di competenza concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo art. 117 della Costituzione: ciò impone di individuare le norme di principio della legislazione statale in subiecta materia, le quali segnano il limite della competenza legislativa regionale.

9.1. Per quanto qui interessa, può ipotizzarsi che la norma statale di principio sia da rivenirsi nel già citato art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dalla legge n. 765 del 1967, il quale - come è noto - costituisce la fonte di derivazione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, imponendo agli stru-

menti urbanistici generali il rispetto di parametri e limiti definiti espressamente «inderogabili».

9.2. Orbene, ad avviso della sezione e contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dal Comune di Villasanta, non può ritenersi - neanche a seguito della riforma del titolo V della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 3/2001 - che ad oggi inderogabile da parte della legislazione regionale sia soltanto l'ottavo comma del predetto art. (il quale, appunto, stabilisce l'obbligo che gli strumenti urbanistici generali stabiliscano «limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi») e non anche il successivo nono comma, che demanda a un apposito decreto ministeriale la fissazione dei predetti limiti e rapporti; ciò, alla luce della giurisprudenza costituzionale dianzi richiamata, dovrebbe portare alla bizzarra conclusione che il comma da ultimo citato sia - in realtà - derogabile da parte delle regioni non sempre e comunque, ma solo per la parte relativa ai «rapporti», dal momento che per quella relativa ai «limiti» (di densità, altezza, distanza) è già pacifico che non lo è, attesa la acclarata riconducibilità delle norme del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in tema di distanze, altezze etc. alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 13/2020, cit.).

9.3. Può dunque ritenersi, posto che nella materia del governo del territorio le leggi regionali debbano rispettare le norme di principio della legislazione statale, che il nono comma dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 esprima l'esigenza che le dotazioni di spazi pubblici, infrastrutture, servizi etc. rispondano a criteri di definizione omogenei su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esservi discrasie anche vistose tra regione e regione, in virtù dei diversi rapporti e parametri liberamente individuabili dalle diverse legislazioni regionali.

Tale però sembra essere il risultato dell'applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come inserito dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale, autorizzando le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444», produce l'effetto di «neutralizzare» il carattere cogente delle anzi dette disposizioni dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e delle disposizioni regolamentari che ne discendono.

9.4. Tuttavia, anche a voler ritenere che con la novella del 2013 al f.u. dell'edilizia il legislatore statale abbia inteso perseguire una deliberata ratio di abrogazione implicita dei commi ottavo e nono dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942, tale operazione appare di dubbia compatibilità con il quadro costituzionale sopra delineato, in quanto si risolve in una sostanziale abdicazione dalla fissazione di parametri e criteri generali, cui pure il legislatore statale sarebbe chiamato in materia di competenza concorrente, in modo da consentire a ciascuna regione di dettare regole autonome e disomogenee in materia di dimensionamento delle aree a destinazione residenziale, degli spazi pubblici, delle infrastrutture, del verde pubblico etc.

Ciò peraltro comporta effetti discriminatori, rilevanti sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui, obliterando l'esigenza di fissazione di criteri omogenei e uniformi a suo tempo espressa dai commi ottavo e nono dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942, finisce per incidere sul regime proprietario dei suoli, che - come puntualmente dedotto dal Fallimento nel presente giudizio - risulta potenzialmente assoggettato a regole differenti nelle diverse regioni pur in relazione ad aree avente identica destinazione urbanistica e ad interventi edili rientranti nella medesima tipologia. Sul possibile contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), della Costituzione.

10. Sotto diverso profilo, la disposizione di cui al comma 1 del ricordato art. 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 interseca le competenze statali esclusive di cui all'art. 117, comma secondo, lettere m) («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale») ed s) («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») della Costituzione.

10.1. Quanto al primo aspetto, anche prescindendo dall'orientamento giurisprudenziale che, anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 2-bis, sosteneva che le disposizioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 fossero sempre e comunque cogenti

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

nei confronti dei pianificatori comunali, il più volte citato nono comma dell'art. 41-quinquies, legge n. 1150/1942 rileva anche sotto il profilo della necessità di assicurare una quota minima di infrastrutture e aree per servizi pubblici che sia la stessa sull'intero territorio nazionale.

In definitiva, pur in un quadro costituzionale e legislativo caratterizzato dai principi di sussidiarietà verticale e di prossimità territoriale, in ragione dei quali la regolazione dell'assetto del territorio è rimessa quanto più possibile ai livelli di governo più vicini alle comunità di riferimento, deve ritenersi che la determinazione delle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse generale resti riservata al legislatore statale, in quanto ragionevolmente riconducibile all'ambito delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali; in tale prospettiva, al legislatore statale spetta non soltanto individuare i principi fondamentali della materia, sibbene fissare i livelli minimi delle predette prestazioni, rispetto ai quali le normative regionali potrebbero intervenire esclusivamente in senso «rafforzativo».

Ciò peraltro non comporta la totale obliterazione delle competenze legislative regionali, atteso che altro è la determinazione di livelli essenziali (minimi), altro la regolamentazione, tanto in termini quantitativi che qualitativi, delle dotazioni di standard, rispetto alla quale ultima - una volta garantito il rispetto della normativa statale vigente - la competenza regionale (che dovrebbe comunque ritenersi, ratione materiae, comunque di tipo concorrente) potrebbe tornare in gioco.

10.2. Sotto il secondo dei profili dianzi indicati, già da tempo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato come il potere di pianificazione, specie alla luce delle scelte legislative più recenti, non possa dirsi limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, e in specie alle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano tali potenzialità, dovendo invece essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non sia limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale, non in contrasto ma, anzi, in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato, in funzione di uno sviluppo del territorio che si svolga nel quadro del rispetto e dell'attuazione di valori costituzionalmente tutelati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; id., sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656).

Tale impostazione è stata nella sostanza condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, ha rilevato che la nozione di «governo del territorio» ha un contenuto più ampio di quella di «urbanistica», individuando in linea di principio tutto ciò che attiene all'uso del territorio ed alla localizzazione di impianti o attività (cfr. Corte costituzionale, sent. 7 ottobre 2003, n. 307), ed ha altresì precisato che la relativa disciplina, pur toccando profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, non si esaurisce in esse, riferendosi piuttosto all'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio (cfr. Corte costituzionale, sentt. 14 ottobre 2005, n. 383, e 28 giugno 2004, n. 196). Ne discende, in relazione al rapporto tra le competenze concorrenti in subiecta materia e la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che quest'ultima segna un limite negativo alle discipline che le regioni possono introdurre in altre materie di propria competenza, salvo la facoltà di queste ultime di adottare livelli di tutela ambientale più elevati (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 22 luglio 2021, n. 164, e in precedenza sentt. 23 luglio 2009, n. 235, 18 aprile 2008, n. 104, e 7 novembre 2007, n. 367).

Alla stregua dei consolidati orientamenti che si sono richiamati, anche laddove si sia in presenza di una legislazione regionale esclusivamente indirizzata a introdurre una disciplina in materia di pianificazione urbanistica, e che tuttavia intercetti aspetti «sensibili» sotto il profilo della vivibilità del territorio quali sono quelli afferenti alla dotazione di infrastrutture e servizi per la collettività, non può non venire in rilievo la competenza esclusiva statale de qua con la correlative possibilità per le regioni di intervenire in deroga solo in senso «migliorativo».

Sulla consequenziale illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Lombardia n. 12/2005.

11. La prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per le ragioni testé evidenziate, comporterebbe il venir meno della base normativa delle disposizioni regionali con cui, in attuazione di quanto stabilito nella norma statale, sia stata intro-

dotta una disciplina degli standard urbanistici potenzialmente derogatoria dei limiti «inderogabili» di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, è fra queste, per quanto qui interessa, dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005.

Sotto quest'ultimo profilo non ha pregio l'argomento, articolato dal comune nella memoria del 12 luglio 2021, secondo cui la disposizione in questione non opererebbe a regime, riguardando solo l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle nuove disposizioni introdotte dalla stessa legge regionale n. 12 del 2005: infatti, ai fini che qui interessano, rileva soltanto il fatto che per effetto di essa possano trovare ingresso nell'ordinamento prescrizioni urbanistiche, comunque destinate a valere a tempo indefinito, elaborate nella totale disapplicazione dei criteri e parametri di cui al ricordato decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Pertanto, la disposizione andrebbe a sua volta dichiarata inconstituzionale in via consequenziale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui la Corte costituzionale, allorchè dichiara illegittime le disposizioni che formano direttamente oggetto dell'incidente di costituzionalità, «dichiara altresì», quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

Conclusioni

12. Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, devono quindi essere dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le descritte questioni di legittimità costituzionale:

i) dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, Supplemento ordinario), come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, Supplemento ordinario), per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, della Costituzione;

ii) dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, Supplemento ordinario), come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, Supplemento ordinario), per violazione dell'art. 117, terzo comma, lettere m) ed s), della Costituzione;

iii) in via consequenziale, dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16 marzo 2005), come introdotto dalla legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 17 marzo 2008, n. 12), e successivamente modificato dalla legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 29 novembre 2019, n. 48), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), e terzo comma, della Costituzione.

Il presente giudizio va quindi sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative:

- all'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, Supplemento ordinario), come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, Supplemento ordinario), per violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

- all'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, Supplemento ordinario), come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, Supplemento ordinario), per violazione dell'art. 117, terzo comma, lettere m) ed s), della Costituzione;

- in via consequenziale, all'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16 marzo 2005), come introdotto dalla legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 17 marzo 2008, n. 12), e successivamente modificato dalla legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 29 novembre 2019, n. 48), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), e terzo comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere;

Alessandro Verrico, Consigliere;

Emanuela Loria, Consigliere, estensore.

Il presidente: Raffaele Greco
L'estensore: Emanuela Loria

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 766 del 7 giugno 2012

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Borgo Mantovano per ulteriore stralcio di opere strutturali a completamento del progetto inerente a «Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29 maggio 2012» e denominato «Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della sede comunale di Borgo Mantovano - Revere» - ID9, CUP B34C1900155001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n.3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contrattuale e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate altresì le ordinanze Commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito dan-

ni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili;

- 5 novembre 2014, n. 69 «Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- 26 gennaio 2015, n. 82 «Riconoscione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012»;
- 11 settembre 2015, n. 133 «Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unico Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto che con precedente Ordinanza 10 marzo 2017, n. 297 è stato concesso un contributo provvisorio per il progetto «Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29/05/2012- 2° stralcio» presentato dal Comune di Borgo Mantovano - ID 9, pari a € 921.530,06, a fronte di un importo lavori complessivo previsto di € 970.000,00.

Preso atto che con nota acquisita a protocollo n. C1.2021.0002814 del 29 novembre 2021, il Comune di Borgo Mantovano, ha trasmesso, sulla scorta di quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 22 aprile 2021, un'ulteriore proposta progettuale a completamento del progetto originario e denominata «Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della Sede comunale di Borgo Mantovano - Revere», riguardante interventi locali finalizzati esclusivamente alla sicurezza strutturale e sismica dell'edificio, e tuttavia necessari ai fini dell'ottenimento della completa agibilità dell'immobile per il pubblico utilizzo.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 413.930,16	€ 413.930,16
IVA 10% SUI LAVORI	€ 41.393,02	€ 41.393,02
SAGGI E PROVE	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESI TECNICHE CO IVA	€ 45.532,32	€ 41.393,02
COLLAUDO AMMINISTRATIVO E VALIDAZIONE	€ 7.000,00	€ 7.000,00
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE + CUC	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TRASLOCHI	€ 4.000,00	€ 4.000,00
IMPREVISTI CON IVA 10%	€ 41.393,02	€ 41.393,02
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 561.248,51	€ 557.109,21

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 557.109,21

Preso atto, altresì, che da detta istruttoria si evince un contributo provvisorio a carico dei Fondi per la ricostruzione assegnati al Commissario Delegato pari a € 557.109,21, inferiore a quanto proposto in quanto le spese tecniche sono state ricondotte al valore massimo ammissibile del 10%.

Preso atto infine che:

- nella seduta del 14 dicembre 2021 il Comitato Tecnico Scientifico, a seguito dell'esame della proposta, ha richiesto chiarimenti progettuali.
- nella seduta del 10 maggio 2022, a seguito dell'aggiornamento documentale e dell'autorizzazione MIC, il progetto di che trattasi è stato nuovamente presentato al Comitato Tecnico Scientifico che ha espresso parere favorevole al finanziamento dell'intervento secondo il quadro tecnico-economico sopra riportato.

Ritenuto pertanto di poter assegnare al Comune di Borgo Mantovano un contributo provvisorio di € 557.109,21 per la realizzazione del progetto «*Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della Sede comunale di Borgo Mantovano - Revere*», riguardante opere strutturali a completamento del progetto «*Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29/05/2012- 2° stralcio*», già finanziato con la sopracitata Ordinanza 297/2017.

Ricordato inoltre che al Comune di Borgo Mantovano non sono state erogate anticipazioni per l'intervento di cui trattasi.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della Legge n.208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n.178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n.313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «*Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012*», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il proprio precedente Decreto n. 47/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Recepite integralmente le premesse:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento proposto dal Comune di Borgo Mantovano e denominato «*Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della Sede comunale di Borgo Mantovano - Revere*», quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nella seduta del 10 maggio 2022, ha dato il proprio nulla osta alla concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di Borgo Mantovano un contributo provvisorio di € 557.109,21 per la realizzazione dell'intervento «*Completamento interventi locali di consolidamento e lavori di ripristino danni conseguenti al sisma del maggio 2012 della Sede comunale di Borgo Mantovano - Revere*» - ID 9, CUP B34C1900155001;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge n.208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgo Mantovano per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 767 del 7 giugno 2012

Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati degli eventi sismici del maggio 2012. Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Moglia (MN) per la realizzazione dell'intervento «recupero di area vuota per crollo con integrazione dell'urbanizzazione viaria con aiuola verde, in via garibaldi», nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune - ID CS31, CUP J22I20000060002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l.n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l.n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge del 30 dicembre 2021, n. 234, sino alla data del 31 dicembre 2022.

Dato atto altresì che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art.3 - bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale fra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle

attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Ricordato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», ai commi da 369 a 373, ha disposto che i Comuni terremotati compresi nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 e s.m.i., potessero predisporre appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che avessero subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate le precedenti Ordinanze Commissariali:

- 2 giugno 2015, n.110, con cui si è provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n.225, con cui si individuano i 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 e si approvano le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base dell'Ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente Ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Dato atto che nel tempo il Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 è stato oggetto di rimodulazioni ed aggiornamenti, effettuati con le Ordinanze Commissariali nn.456, 549 e 626, quest'ultima promulgata il 4 dicembre 2020.

Dato atto che l'intervento proposto dal Comune di Moglia denominato «Recupero di un'area vuota per crollo al fine di integrare l'urbanizzazione viaria con aiuola verde in Via Garibaldi» - identificativo CS31, risulta inserito in «Allegato B1 - Interventi in fase di progettazione - Interventi pubblici» della sopra richiamata rimodulazione del Piano e che per lo stesso sono stati riservati contributi per un importo complessivo di € 66.480,00.

Richiamati i seguenti atti:

- d.p.g.r. del 15 dicembre 2020, n. 656, con il quale è stato approvato l'«Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 « tra Regione Lombardia, Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 e Comune di Moglia che prevede in particolare per l'intervento in argomento un contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia pari ad € 15.084,00 per l'acquisizione dell'area, un cofinanziamento del Comune pari ad €

2.000,00 per rifunzionalizzazione arredi ed un contributo per la ricostruzione da parte della Struttura Commissariale, a fronte del progetto esecutivo stimato in € 66.480,00;

- decreto di espropriazione per pubblica utilità in data 27 settembre 2021, previa relazione descrittiva estimativa resa dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore di mercato, con il quale il Comune di Moglia è entrato in possesso dell'area.

Preso atto che con nota acquisita a protocollo n. C1.2022.0000748 del 4 maggio 2022 il Comune di Moglia ha trasmesso il progetto «Recupero di area vuota per crollo con integrazione dell'urbanizzazione viaria con aiuola verde, in Via Garibaldi», provvisto dell'autorizzazione del MIC, in quanto trattasi di area assoggettata a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico economico dell'intervento di che trattasi e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 36.311,36	€ 31.315,54
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 3.631,14	€ 3.131,55
SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 5.376,09	€ 5.376,09
ALLACCIAIMENTI	€ 610,00	€ 610,00
IMPREVISTI	€ 3.631,14	€ 3.631,14
SPESE TECNICHE CON IVA e CASSA	€ 8.173,18	€ 8.173,18
ACQUISIZIONE AREE	€ 14.488,00	€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 72.220,90	€ 52.237,50
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 52.237,50

che comporta un importo provvisorio a carico del Commissario delegato pari ad € 52.237,50, inferiore a quello proposto in quanto sono stati stornati i costi dell'acquisizione, già a carico di Regione Lombardia, nonché quelli relativi ai nuovi arredi e alla piantumazione.

Preso atto infine che la documentazione progettuale è stata presentata al Comitato Tecnico Scientifico che, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espresso parere favorevole al finanziamento dell'intervento secondo il quadro tecnico-economico sopra riportato.

Ritenuto pertanto di poter assegnare al Comune di Moglia un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione di € 52.237,50 per la realizzazione dell'intervento denominato «Recupero di area vuota per crollo con integrazione dell'urbanizzazione viaria con aiuola verde, in Via Garibaldi» - ID CS31, CUP J22I20000060002.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 706.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il Piano per la presentazio-

ne dei progetti finalizzati ad interventi nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni;

- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il proprio precedente decreto n. 47/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento proposto dal Comune di Moglia e denominato «Recupero di area vuota per crollo con integrazione dell'urbanizzazione viaria con aiuola verde, in Via Garibaldi», quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di Moglia un contributo provvisorio di € 52.237,50 per la realizzazione dell'intervento summenzionato, identificato al n. CS31, CUP J22I20000060002;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 706;

5. di inserire il presente intervento in «Allegato A: interventi finanziati» dell'ordinanza n. 626, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«Allegato B1: Interventi in fase di progettazione - Interventi pubblici»;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia (MN), per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 768 del 7 giugno 2012

Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto di una rendicontazione finale con economia a termine di un intervento per la ricostruzione già concesso e concluso nel settore «Industria e artigianato, commercio e servizi» - CUP: j22d1600000008 - Provvedimento n. 200

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, fra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*donne modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, commi 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 30 dicembre 2021, n. 234, sino alla data del 31 dicembre 2022.

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza*

za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;

- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza n.13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'Ordinanza n.13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordata l'ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) è:

- per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico;
- per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti gli atti regionali:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «*Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale*»;
- il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 settembre 2013 n. 7942 «*Costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «*Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell'istruttoria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Programmazione, Semplificazione e Risorse*»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 mag-

gio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come SII per il settore Industria e Artigianato;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore Industria ed artigianato ai sensi dell'Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determinazione inerenti il Soggetto Incaricato all'Istruttoria (SII) per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto dagli artt. 4 e 5 delle Ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 e n. 227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al dirigente pro tempore unità organizzativa nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi;
- decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico 18 gennaio 2022, n. 288 «Determinazione inerenti il soggetto incaricato all'istruttoria (SII) per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e dall'ordinanza 20 febbraio 2012, n. 14 del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al dirigente pro tempore unità organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'innovazione delle imprese».

Richiamata la propria precedente ordinanza 22 febbraio 2016, n. 203 «Concessione del contributo ad un'impresa (ID 53560403) del settore commercio e servizi, provvedimento n. 87.», con la quale è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID 53560403, intestatario LINDA COSTRUZIONI DI VALENZA LILIANA & C. S.A.S. di Moglia (MN) (C.F./P.IVA 00397890203), per complessivi € 772.251,10.

Visto altresì il decreto 5 maggio 2022, n.5977 del sopraindicato S.I.I. Industria e Artigianato, Commercio e Servizi, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibili in complessivi € 770.670,49 e viene determinato in € 378.214,23 gli importi da liquidare a saldo relativamente al progetto ID 53560403 (CUP N. J22D16000000008) presentato dall'impresa LINDA COSTRUZIONI DI VALENZA LILIANA & C. S.A.S. di Moglia (MN).

Ricordato che per il progetto di cui trattasi – nel tempo – sono state erogate anticipazioni a stato di avanzamento lavori per complessivi € 392.456,26 e più precisamente:

- € 282.127,93 con Decreto del S.I.I. n.966 del 01 gennaio 2017;
- € 110.328,33 con Decreto del S.I.I. n.729 del 23 gennaio 2019.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie finali del Soggetto Incaricato all'Istruttoria per i Settori «Industria, Artigianato, Commercio e Servizi», relativamente alla concessione del contributo definitivo ed alla relativa erogazione ordinata all'Istituto di Credito di competenza, così come meglio descritto nel decreto dello stesso S.I.I. 5 maggio 2022, n.5977, con il quale viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 770.670,49 e vengono determinati in € 378.214,23 gli importi da liquidare a saldo relativamente al progetto ID 53560403 (CUP N. J22D16000000008) presentato dall'impresa LINDA COSTRUZIONI DI VALENZA LILIANA & C. S.A.S. di Moglia (MN) ;

2. di prendere altresì atto delle economie generate a seguito della liquidazione a saldo del contributo al beneficiario, pari a € 1.580,61;

3. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, all'Istituto di credito interessato (Banca Intesa) ed al beneficiario del contributo;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 769 del 7 giugno 2012

Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012. Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di San Benedetto Po (MN) per la realizzazione dell'intervento «Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012» - ID CS84, CUP D42J20000160003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l.n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l.n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge del 30 dicembre 2021, n. 234, sino alla data del 31 dicembre 2022.

Dato atto altresì che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art.3 - bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle

attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Ricordato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», ai commi da 369 a 373, ha disposto che i Comuni terremotati compresi nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 e s.m.i., potessero predisporre appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che avessero subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate le precedenti Ordinanze Commissariali:

- 12 giugno 2015, n.110, con cui si è provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n.225, con cui si individuano i 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 e si approvano le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base dell'ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente Ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Dato atto che nel tempo il Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 è stato oggetto di rimodulazioni ed aggiornamenti, effettuati con le Ordinanze Commissariali nn.456, 549 e 626, quest'ultima promulgata il 4 dicembre 2020.

Dato atto che l'intervento proposto dal Comune di San Benedetto Po denominato «Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo» - identificativo CS84, risulta inserito in «Allegato B1 - Interventi in fase di progettazione - Interventi pubblici» della sopra richiamata rimodulazione del Piano e che per lo stesso sono stati riservati contributi per un importo complessivo di € 700.000,00.

Richiamati i seguenti atti:

- d.p.g.r. del 20 novembre 2020, n. 641, con il quale è stato approvato l'«Accordo di Programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN), colpito dagli eventi sismici del maggio 2012», poi sottoscritto in data 18 novembre 2020, tra Regione Lombardia, Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 e Comune di San Benedetto Po che prevede per l'intervento in argomento un contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia fino a un massimo di € 109.408,00 per l'acquisizione dell'immobile, un contributo per la ricostruzione da parte della Struttura Commissariale, a fronte del

progetto esecutivo stimato in € 700.000,00, nonché il coinvolgimento del Comune per l'allestimento dei locali con arredi e attrezzature già in propria disponibilità

- Atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2020 tra il Comune di San Benedetto Po e la proprietà, a rogito del notaio Dr. Gabriele Mercanti, Rep. N. 469, Racc. n. 405, con il quale, previa perizia estimativa resa dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore di mercato, il Comune di San Benedetto Po è entrato in possesso dell'area.

Preso atto che con nota acquisita a protocollo n. C1.2022.0000659 del 15 aprile 2022 il Comune di San Benedetto Po ha trasmesso il progetto «Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012», corredato dell'autorizzazione del MIC in data 8 maggio 2022, in quanto trattasi di immobile di rilevanza storica assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico economico dell'intervento di che trattasi e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 610.488,74	€ 608.126,27
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 61.048,87	€ 60.812,63
SPESE TECNICHE	€ 60.452,82	€ 60.812,63
SPESE COMMISSIONI DI GARA	€ 6.000,00	€ 6.000,00
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00
IMPREVISTI	€ 61.634,57	€ 60.812,63
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 800.000,00	€ 796.939,15
<hr/>		
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 796.939,15

che comporta un importo provvisorio a carico del Commissario delegato pari ad € 796.939,15, inferiore a quello richiesto in quanto sono stati stornati i costi non riconoscibili dei dispositivi wi-fi e del servizio igienico aggiuntivo, mentre l'IVA, gli imprevisti e le spese tecniche sono stati ricondotti alla misura del 10% dei lavori ammessi a contributo.

Preso atto del fatto che la cifra ritenuta ammissibile, assommatà ai contributi già concessi al Comune di San Benedetto Po nella medesima linea di intervento finalizzata al recupero dei centri storici, comporta un contributo complessivamente assegnato per i n.6 progetti presentati (identificativi CS 83, 84, 85, 91, 92 e 93) di € 2.413.689,47 a fronte di un *budget* assegnato con Ordinanza n.626 di € 2.244.674,28, con una scopertura potenziale di € 169.015,19.

Dato atto del fatto che i Comuni di Borgo Mantovano e Borgocarbonara, di contro, presentano un *budget* superiore alla spesa accertata di complessivi € 186.906,57.

Atteso che, pur nelle more della revisione periodica del *Piano degli interventi volti alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012* - pertanto - è possibile confermare la copertura finanziaria dell'intervento argomento del presente atto.

Preso atto infine che la documentazione progettuale è stata presentata al *Comitato Tecnico Scientifico* che, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espresso parere favorevole al finanziamento dell'intervento secondo il quadro tecnico-economico sopra riportato.

Ritenuto pertanto di poter assegnare al Comune di San Benedetto Po un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione di € 796.939,15 per la realizzazione dell'intervento denominato «Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po,

colpito dagli eventi sismici del maggio 2012» - ID CS84, CUP D42J20000160003.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 706.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n.178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n.313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il Piano per la presentazione dei progetti finalizzati ad interventi nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il proprio precedente decreto n. 47/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento proposto dal Comune di San Benedetto Po e denominato «Opere di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, colpito dagli eventi sismici del maggio 2012», quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal *Comitato Tecnico Scientifico*, il quale, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di San Benedetto Po un contributo provvisorio di € 796.939,15 per la realizzazione dell'intervento summenzionato, identificato al n.CS-84, CUP: D42J20000160003;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 706;

5. di inserire il presente intervento in «*Allegato A: interventi finanziati*» dell'Ordinanza n. 626, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'*«Allegato B1: Interventi in fase di progettazione - Interventi pubblici»*, entrambe parte;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po (MN), per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 770 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN)» - ID 74 - CUP: B14H16000890002 - Reimputazione della spesa

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando *l'donne modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*, nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, commi 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili*»;
- 5 novembre 2014, n. 69 «*Assegnazione di contributi per il*

ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

- 26 gennaio 2015, n. 82 «*Riconoscimento complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012»;*
- 11 settembre 2015, n. 133 «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;*

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unico Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn.209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto altresì del fatto che l'intervento di ricostruzione proposto da AIPO, denominato «*Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN)*», risulta presente nell'Allegato A «*interventi finanziati*» della sopra indicata rimodulazione, in quanto beneficiario di apposito contributo assegnato con Ordinanza Commissariale 17 luglio 2018, n. 405.

Dato atto altresì del fatto che:

- con decreto del Soggetto Attuatore 23 luglio 2019, n. 114, a valle dell'affidamento dei lavori e della relativa Gara d'appalto, è stato fissato il contributo definitivo in € 303.768,68 ed è stata erogata la prima anticipazione per complessivi € 151.884,34 per l'intervento in argomento;
- con ordinanza del Commissario 18 marzo 2021, n. 656, il contributo è stato rideterminato a seguito di variante in corso d'opera in complessivi € 391.912,31;
- con nota di liquidazione 6 aprile 2021, n. 10 (protocollo n.C1.2021.0000834) è stata erogata la seconda anticipazione per complessivi € 200.836,74;
- con successivo decreto del Soggetto Attuatore 21 settembre 2021, n.139 è stata approvata la rendicontazione finale presentata da AIPO, la quale ha fissato il contributo finale rideterminato a saldo in € 390.797,71, ed è stato erogato il saldo contributo per complessivi € 38.076,63.

Ricordato che la citata Ordinanza di concessione, 17 luglio 2018, n.405, individuava la copertura finanziaria dell'intervento nelle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l.n. 78/2015, capitolo 706.

Ricordato altresì che l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevedeva che il Commissario delegato potesse essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare apposito mutuo di durata massima venticinquennale finalizzato al finanziamento di un numero definito di interventi di ricostruzione.

Dato atto che, in forza di tale disposizione, il 27 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto di mutuo fra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, con il quale si è stabilito di finanziare per € 23.450.000,00 gli interventi puntualmente identificati nell'allegato al medesimo contratto.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta confezione solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale risulta essere presente anche l'intervento «*Conche di*

Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN), identificato con codice CS-33 ed oggetto del presente atto.

Considerata la necessità di accelerare l'utilizzo del Mutuo in parola, stante la prossima scadenza del contratto, anche mediante reimputazione di interventi compresi nell'elenco di cui al precedente paragrafo, benché già in corso o conclusi mediante l'utilizzo di altre risorse nelle disponibilità del Commissario.

Ritenuto conseguentemente di poter rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento in parola, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente ordinanza commissariale n. 524, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto altresì di dover reimputare le spese già erogate con i citati atti del Soggetto Attuatore: decreti nn.114/2019, 139/2021 e nota di liquidazione n.10/2021, per complessivi € 390.797,71, dall'originaria attribuzione ai fondi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, capitolo di spesa 706, al fondo di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149.

Dato atto del fatto che per il presente intervento è stato registrato il CUP: B14H16000890002.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento proposto da AIPO e denominato: «*Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN)*» ed identificato con codice ID 74, sostituendo l'originaria fonte di finanziamento, individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n.405, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, per complessivi € 390.797,71;

2. di reimputare le somme già erogate a valere sugli stanziamenti assegnati al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706, per complessivi € 390.797,71, sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, mediante compensazione delle somme;

3. di trasmettere il presente atto ad AIPO, nonché di pubblicare lo stesso nel BURL sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 771 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)» - ID 33 - CUP: D41B16000110001 - Reimputazione della spesa

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili*»;
- 5 novembre 2014, n. 69 «*Assegnazione di contributi per il*

ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

- 26 gennaio 2015, n. 82 «*Riconoscimento complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012»;*
- 11 settembre 2015, n. 133 «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;*

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unico Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto altresì del fatto che l'intervento di ricostruzione proposto dal Comune di San Benedetto Po, denominato «*Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)*», risulta presente nell'Allegato A «*interventi finanziati*» della sopra indicata rimodulazione, in quanto beneficiario di apposito contributo assegnato con Ordinanza Commissariale 6 marzo 2019, n.469.

Dato atto altresì del fatto che:

- con decreto del Soggetto Attuatore 11 settembre 2020, n.134, a valle dell'affidamento dei lavori e della relativa Gara d'appalto, è stato fissato il contributo definitivo in € 365.090,31 ed è stata erogata la prima anticipazione per complessivi € 182.545,16 per l'intervento in argomento;
- con successivo decreto del Soggetto Attuatore 8 ottobre 2021, n.149 è stata approvata la rendicontazione finale presentata dal Comune di San Benedetto Po, la quale ha fissato il contributo finale rideterminato a saldo in € 363.327,79, ed è stato erogato il saldo contributo per complessivi € 180.782,63.

Ricordato che la citata ordinanza 6 marzo 2019, n.469 di concessione individuava la copertura finanziaria dell'intervento nelle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l.n. 78/2015, capitolo 7452.

Ricordato altresì che l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 prevedeva che il Commissario delegato potesse essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare apposito mutuo di durata massima venticinquennale finalizzato al finanziamento di un numero definito di interventi di ricostruzione.

Dato atto che, in forza di tale disposizione, il 27 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto di mutuo tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, con il quale si è stabilito di finanziare per € 23.450.000,00 gli interventi puntualmente identificati nell'allegato al medesimo contratto.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta confezza solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale risulta essere presente anche l'intervento «*Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)*», identificato con codice CS-33 ed oggetto del presente atto.

Considerata la necessità di accelerare l'utilizzo del Mutuo in parola, stante la prossima scadenza del contratto, anche mediante reimputazione di interventi compresi nell'elenco di cui al

precedente paragrafo, benché già in corso o conclusi median-
te l'utilizzo di altre risorse nelle disponibilità del Commissario.

Ritenuto conseguentemente di poter rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento in parola, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n. 524, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto altresì di dover reimputare le spese già erogate con i citati decreti del Soggetto Attuatore nn. 134/2020 e 149/2021 per complessivi € 363.327,79, dall'originaria attribuzione ai fondi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, capitolo di spesa 7452, al fondo di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Dato atto del fatto che per il presente intervento è stato registrato il CUP: D41B16000110001.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento del Comune di San Benedetto Po, denominato: «*Campanile di San Floriano a San Benedetto Po (MN)*» ed identificato con codice ID 33, sostituendo l'originaria fonte di finanziamento, individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n.469, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, per complessivi € 363.327,79;

2. di reimputare le somme già erogate a valere sugli stanziamenti assegnati al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452, per complessivi € 363.327,79, sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, mediante compensazione delle somme;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po, nonché di pubblicare lo stesso nel BURL sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 772 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Rideterminazione del contributo provvisoriamente concesso a seguito di perizia di variante in favore del comune di Quistello per la realizzazione dell'«intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto - in comune di Quistello» - ID 38 - CUP D52C17000100002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Viste le ordinanze:

- 11 settembre 2015, n. 133: «*Definizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b-bis*» del

decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, con cui il Commissario Delegato riconosce i provvedimenti attuati con le proprie precedenti Ordinanze nn.11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più organico «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012*», e tra le varie disposizioni, inserisce l'intervento relativo alla «*Palazzo Palestra, ex Casa dei Balilla e sala civica di Quistello (MN)*» - ID n. 38 - con una previsione di spesa di € 1.325.000,00;

- 19 novembre 2019, n.523, del, con cui il Commissario Delegato, che ha approvato l'aggiornamento 6 del piano delle opere pubbliche ed ha inserito in «*Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione*», l'intervento «*Palazzo palestra, ex Casa del Balilla e sala civica di Quistello (MN)*», identificato con l'ID n. 38, con un importo stimato di intervento pari a € 1.325.000,00;
- 16 novembre 2020, n.625: «*Ordinanza 19 novembre 2019 n. 523 - Piano opere pubbliche - sesto aggiornamento - Approvazione del progetto inerente all'«Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto» a Quistello - ID n. 38*», con cui è stato finanziato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Quistello (MN) con un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 1.867.031,93.

Vista la nota del Comune di Quistello del 4 maggio 2022, prot. n. 5185, con la quale si chiede un aggiornamento del contributo da parte della Struttura Commissariale a seguito di:

- installazione di un gruppo di pompaggio, da installare in idoneo locale al piano seminterrato dell'edificio, per ottemperare alle prescrizioni del comando dei Vigili del Fuoco, inerenti la portata e la prevalenza richieste per un impianto idrico antincendio;
- adeguamento dei prezzi sull'aggiornamento 2022 del prezziario regionale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. XI/5819 recante «*Aggiornamento annuale 2022 del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50*», in conseguenza dell'aumento dei costi che si stanno registrando negli ultimi tempi.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito

Q.E aggiornato al 03/05/22			
	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	FORMULA PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO
LAVORI IN APPALTO	€ 1.711.103,99	€ 1.702.301,54	
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 171.110,40	€ 170.230,15	
SPESA TECNICA CON IVA E CASSA	€ 164.968,21	€ 164.968,21	
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 171.110,40	€ 170.230,15	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 2.218.293,00	(A)	€ 2.207.730,06
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 2.207.730,06
			D/(C+D)=E

Preso atto, infine, del fatto che il *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 10 maggio 2022 ha espresso parere favorevole al finanziamento delle varianti proposte, secondo il quadro tecnico-economico aggiornato sopra riportato, a condizione che il Comune di Quistello appatti i lavori entro sei mesi dalla data della presente ordinanza.

Preso atto che la spesa aggiuntiva richiesta dal Comune di Quistello ammonta ad € 340.698,13, pari alla differenza tra l'importo del progetto esecutivo finanziato con Ordinanza del 19 novembre 2019 n.523, per un importo di € 1.867.031,93 ed il nuovo quadro economico derivante dalla variante approvata dal Comitato Tecnico Scientifico, pari a € 2.207.730,06.

Ritenuto di poter concedere il contributo aggiuntivo richiesto pari a € 340.698,13, rideterminando contestualmente il contributo provvisorio concesso al Comune di Quistello con propria precedente ordinanza n. 625, in complessivi € 2.207.730,06, per la realizzazione dell'«*Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di*

ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto», codificato con ID 38, CUP D52C17000100002.

Ricordato che con decreto del Soggetto Attuatore 29 maggio 2017, n.75 è stata erogata un'anticipazione, pari al 5% dell'importo presunto, per la progettazione dell'intervento in parola con imputazione a valere sui fondi assegnati al Commissario ai sensi dell'art.13 del d.l. n.78/2015, capitolo 706, per complessivi € 66.250,00.

Ricordato che la citata ordinanza Commissariale n. 625 si è stabilito che la spesa fosse imputata a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge n.78/2015, capitolo 706;

Ricordato, altresì, che l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevedeva che il Commissario delegato potesse essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare apposito mutuo di durata massima venticinquennale finalizzato al finanziamento di un numero definito di interventi di ricostruzione.

Dato atto che, in forza di tale disposizione, il 27 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto di mutuo tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, con il quale si è stabilito di finanziare per € 23.450.000,00 gli interventi puntualmente identificati nell'allegato al medesimo contratto.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta confezione solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale ad un ricontrollo risulta essere presente anche l'*«Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto»*, identificato con codice ID 38 ed oggetto del presente atto.

Considerata la necessità di accelerare l'utilizzo del Mutuo in parola, stante la prossima scadenza del contratto, anche mediante reimputazione di interventi compresi nell'elenco di cui al precedente paragrafo, benché già in corso o conclusi mediante l'utilizzo di altre risorse nelle disponibilità del Commissario.

Ritenuto conseguentemente di poter rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento in parola, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n.625, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto altresì di reimputare l'anticipazione, già erogata con decreto del Soggetto Attuatore n. 75/2017, per complessivi € 66.250,00, sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, mediante compensazione delle somme

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e, più precisamente, a valere sulle risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Dato atto del fatto che per il presente intervento è stato registrato il CUP: D52C17000100002 e che il conto corrente dedicato di tesoreria unica risulta essere: 0180404.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Recepite integralmente le premesse:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale sulle varianti presentate, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico aggiornato dell'intervento proposto dal Comune di Quistello e denominato *«Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto»*, secondo quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nella seduta del 10 maggio 2022, ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di Quistello un contributo aggiuntivo di € 340.698,13 per la realizzazione dell'*«Intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico del Palazzo palestra «ex Casa dei Balilla» - secondo lotto - in Comune di Quistello»* - ID 38 - CUP D52C17000100002, a condizione che il Comune appalti i lavori entro sei mesi dalla data della presente ordinanza;

4. di rideterminare conseguentemente in € 2.207.730,06 il contributo definitivo concesso al Comune di Quistello per la realizzazione dell'intervento in parola, imputando lo stesso sulle risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

5. di reimputare l'anticipazione, già erogata con decreto del Soggetto Attuatore n.75/2017, per complessivi € 66.250,00, sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n.5149, mediante compensazione delle somme;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Quistello (MN), per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 773 dell'8 giugno 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Intervento «Chiavica di Bondanello di Moglia (MN)» - ID 80 - CUP: B24H16000680002 - Reimputazione della spesa

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando *«idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione»*, nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con Legge 30 dicembre 2021, n.234.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 80/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 80/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Ceretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili»;
- 5 novembre 2014, n. 69 «Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di

edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

- 26 gennaio 2015, n.82 «Riconoscione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 80 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012»;
- 11 settembre 2015, n.133 «Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 80 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unico Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le ordinanze commissariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto altresì del fatto che l'intervento di ricostruzione proposto da AIPO, denominato *«Chiavica di Bondanello di Moglia (MN)»*, risulta presente nell'Allegato A «interventi finanziati» della sopra indicata rimodulazione, in quanto beneficiario di apposito contributo assegnato con Ordinanza Commissariale 17 luglio 2018, n. 404.

Dato atto altresì del fatto che:

- con decreto del Soggetto Attuatore 5 aprile 2017, n.53 è stata erogata l'anticipazione del 5% della spesa presunta per complessivi € 25.000,00 finalizzata alla progettazione dell'intervento;
- con decreto del Soggetto Attuatore 24 maggio 2019, n.79, a valle dell'affidamento dei lavori e della relativa Gara d'appalto, è stato fissato il contributo definitivo in € 498.326,94 ed è stata erogata la seconda anticipazione per complessivi € 217.830,94 per l'intervento in argomento;
- con successivo decreto del Soggetto Attuatore 28 giugno 2021, n.85 è stata approvata la rendicontazione finale presentata da AIPO, la quale ha fissato il contributo finale rideeterminato a saldo in € 442.501,72 ed è stato erogato il saldo contributo per complessivi € 199.670,78.

Ricordato che la citata ordinanza di concessione, 17 luglio 2018, n.404, individuava la copertura finanziaria dell'intervento nelle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l.n. 78/2015, capitolo 706.

Ricordato altresì che l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevedeva che il Commissario delegato potesse essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare apposito mutuo di durata massima venticinquennale finalizzato al finanziamento di un numero definito di interventi di ricostruzione.

Dato atto che, in forza di tale disposizione, il 27 dicembre 2018 è stato stipulato il contratto di mutuo fra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, con il quale si è stabilita di finanziare per € 23.450.000,00 gli interventi puntualmente identificati nell'allegato al medesimo contratto.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta confezza solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale risulta essere presente anche l'intervento *«Chiavica di Bondanello di Moglia (MN)»*, identificato con codice CS-33 ed oggetto del presente atto.

Considerata la necessità di accelerare l'utilizzo del Mutuo in parola, stante la prossima scadenza del contratto, anche me-

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 17 giugno 2022

diente reimputazione di interventi compresi nell'elenco di cui al precedente paragrafo, benché già in corso o conclusi mediante l'utilizzo di altre risorse nelle disponibilità del Commissario.

Ritenuto conseguentemente di poter rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento in parola, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n.524, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto altresì di dover reimputare le spese già erogate con i citati decreti del Soggetto Attuatore nn. 53/2017, 79/2019 e 85/2021, per complessivi € 442.501,72, dall'originaria attribuzione ai fondi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, capitolo di spesa 706, al fondo di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Dato atto del fatto che per il presente intervento è stato registrato il CUP: B24H16000680002.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare la copertura finanziaria dell'intervento proposto da AIPO e denominato: «*Chiavica di Bondanello di Moglia (MN)*» ed identificato con codice ID 80, sostituendo l'originaria fonte di finanziamento, individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n. 405, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, per complessivi € 442.501,72;

2. di reimputare le somme già erogate a valere sugli stanziamenti assegnati al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706, per complessivi € 442.501,72, sui fondi derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, mediante compensazione delle somme;

3. di trasmettere il presente atto ad AIPO, nonché di pubblicare lo stesso nel BURL sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana